

NUMERO 3 - MARZO 2024

NEWSLETTER DI AGGIORNAMENTO

Realizzata da 24 Ore Professionale
in collaborazione JLC Centro Studi

Newsletter di approfondimento

Realizzata in collaborazione
con 24 Ore Professionale

24ORE
PROFESSIONALE



Centro Studi

Newsletter realizzata in collaborazione
con 24 Ore Professionale
per JLC Centro studi

Proprietario ed Editore:
Il Sole 24 Ore S.p.A.

**Sede legale
e amministrazione:**
Viale Sarca, 223 - 20126 Milano

Redazione:
24 ORE Professionale
© 2024 Il Sole 24 ORE S.p.a.
Tutti i diritti riservati.
È vietata la riproduzione
anche parziale e con
qualsiasi strumento.

Chiusa in redazione:
26 marzo 2024

contenuti

JLC Centro Studi

L'Unione Europea aggiorna la normativa sugli investimenti: contratti a distanza e flussi informativi	3
La legittimazione processuale dei fondi comuni d'investimento	4
Verso una riforma dei reati di bancarotta nell'ambito della crisi d'impresa	6
Applicabilità delle misure protettive al concordato semplificato	8
Finanziamento soci: postergazione nel rimborso e aumenti di capitale	10
Credit scoring automatizzato ed i risvolti in ambito privacy	13
E' nullo il tasso di interesse calcolato sull'Euribor manipolato	15
Superbonus: allarme contenzioso	16
Il carattere "confessorio" dell'annotazione contabile delle fatture commerciali	18
L'era dell'Intelligenza Artificiale nella Consulenza: un Futuro Ibrido di Innovazione e Collaborazione Umana	21
La responsabilità penale al tempo dell'Intelligenza artificiale	23

NEWS E APPROFONDIMENTI

a cura di 24 Ore Professionale

Il "work for equity" applicato agli amministratori di start-up e pmi innovative	27
La dematerializzazione delle quote srl cambia il gioco nel mercato dei capitali	31
Crediti d'imposta 5.0 fino al 45% ma serve una certificazione doppia	33
Super tutoraggio per prevenire i rischi fiscali delle aziende	37
Tremonti Ambiente legata all'investimento, non alla fine dei lavori	39
Impianti e Cer possono essere disallineati	40
Bonus quotazioni prorogato con il tetto a 500mila euro	41
Aiuti di Stato, la disposizione quadro sulla concessione degli incentivi	43
Intelligenza artificiale ed equità retributiva Profili di discriminazione algoritmica	53
Credito, Nuova Sabatini estesa agli aumenti di capitale delle Pmi	61
Reshoring, incentivi alla rilocalizzazione di attività produttive svolte all'estero	63
Pmi, il report di sostenibilità gioca la carta semplificazione	69
Spazio al blockchain e "metaverso" nuove tecnologie in soccorso	71

L'Unione Europea aggiorna la normativa sugli investimenti: contratti a distanza e flussi informativi

Avv. Luca Baj - Centro Studi Jlc - **Studio Legale Jlc**

Lo scorso 28 novembre 2023 è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea la nuova Direttiva (UE) 2023/2673 sui contratti di servizi finanziari conclusi a distanza.

La nuova Direttiva da un lato abroga la Direttiva 2002/65/CE sulla commercializzazione a distanza di servizi finanziari destinati ai consumatori, dall'altro lato interviene a modificare la Direttiva 2011/83/UE sui contratti a distanza per la vendita di beni e la prestazione di servizi.

Con il nuovo compendio normativo il Legislatore europeo ha tenuto conto della necessità di aggiornare il quadro normativo sulla digitalizzazione che oggi caratterizza la commercializzazione a distanza, intervenendo sull'informativa che va declinata tenuto conto dello specifico "ambiente", quello digitale, in cui si va ad operare, con particolare riguardo alla fase precontrattuale ed al recesso, che costituiscono elementi centrali, appunto, nella tutela del consumatore.

La rapida ascesa del processo di digitalizzazione ha comportato una notevole trasformazione e diversificazione nell'erogazione dei servizi finanziari: nuovi prodotti, soprattutto diffusi online, si sono affacciati sul mercato e il loro utilizzo continua a svilupparsi in modo dilagante.

Anche per questo motivo sono stati pubblicati in Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea dell'8 marzo 2024 il Regolamento (UE) 2024/791, che modifica il Regolamento MIFIR (Regolamento (UE) n. 600/2014), e la Direttiva 2024/790, che modifica la Direttiva MIFID II (Direttiva 2014/65/UE), entrambi relativi ai mercati degli strumenti finanziari.

Il Regolamento MIFIR e la Direttiva MIFID II disciplinano i servizi di investimento e le attività dei mercati finanziari nell'UE, nell'intento di responsabilizzare gli investitori, rendendo facilmente disponibili i dati di mercato consolidati a livello europeo.

Attualmente i dati di negoziazione sono sparsi su più piattaforme di trading, e ciò non rende agevole, soprattutto per gli investitori retail, accedere alle informazioni aggiornate, quali il prezzo degli strumenti ed il volume delle transazioni.

In particolare, sono stati istituiti a livello europeo "sistemi consolidati di pubblicazione" o flussi di dati centralizzati per diversi tipi di attività, che raggruppano i dati di mercato degli strumenti finanziari negoziati nelle diverse sedi di negoziazione.

La legittimazione processuale dei fondi comuni d'investimento

Avv. Cino Raffa Ugolini - ***Lègister Avvocati***

I **fondi comuni d'investimento** sono gestiti dalle **società di gestione (SGR)**.

Quando opera sul mercato - quindi quando acquisisce strumenti finanziari o beni immobili per conto del fondo - **la SGR deve intestare tali beni al fondo o a sé stessa?**

Quando la SGR agisce in giudizio, deve **spendere il nome del fondo?**

La natura dei fondi comuni d'investimento

Per rispondere a queste domande bisogna innanzitutto comprendere quale sia la natura dei fondi comuni d'investimento.

Dottrina e giurisprudenza si sono interrogate sulla natura dei **fondi comuni d'investimento**, che sono disciplinati dal **testo unico della finanza** (ovvero il Dlgs. n. 58 del 24.2.1998, di seguito TUF).

L'art. 36 del TUF dispone, *inter alia*: *Il fondo comune di investimento è gestito dalla società di gestione del risparmio che lo ha istituito o dalla società di gestione subentrata nella gestione, in conformità alla legge e al regolamento ...*

*Ciascun fondo comune di investimento, o ciascun comparto di uno stesso fondo, costituisce patrimonio autonomo, distinto a tutti gli effetti dal patrimonio della società di gestione del risparmio e da quello di ciascun partecipante, nonché da ogni altro patrimonio gestito dalla medesima società; delle obbligazioni contratte per conto del fondo, la Sgr risponde esclusivamente con il patrimonio del fondo medesimo. Su tale patrimonio non sono ammesse azioni dei creditori della società di gestione del risparmio o nell'interesse della stessa, né quelle dei creditori del depositario o del sub depositario o nell'interesse degli stessi. Le azioni dei creditori dei singoli investitori sono ammesse soltanto sulle quote di partecipazione dei medesimi. La società di gestione del risparmio non può in alcun caso utilizzare, nell'interesse proprio o di terzi, i beni di pertinenza dei fondi gestiti. Il disposto del TUF - e delle norme delle leggi speciali che l'hanno preceduto - non chiarisce la **natura dei fondi comuni** e per questo si sono fronteggiate diverse interpretazioni.*

Secondo una prima interpretazione, il fondo comune è assimilabile alla **comunione di godimento** (art. 2448 c.c.), anche se con tratti differenti. In particolare, i beni posseduti dal fondo sono di proprietà dei partecipanti e non della società, che l'amministra, la quale tuttavia ha il potere di disporne.

Secondo una diversa corrente, il fondo comune avrebbe una **soggettività giuridica autonoma**, ovvero sarebbe un soggetto terzo rispetto alla società di gestione e ai partecipanti al fondo. Pur non avendo una autonoma personalità giuridica, il fondo comune costituisce un centro di imputazione di rapporti giuridici assimilabile alle associazioni non riconosciute.

Infine, l'interpretazione prevalente ritiene che alla società di gestione spetti la tito-

larità formale del fondo comune, che costituisce un **patrimonio separato ed autonomo**, di cui sono beneficiari i partecipanti del fondo.

La soluzione accolta dalla giurisprudenza

Dopo alcune incertezze, la giurisprudenza prevalente segue l'ultima corrente interpretativa sopra illustrata.

Con la **sentenza n. 16605 del 15.7.2010**, la **Corte di Cassazione** ha chiarito che *"i fondi comuni di investimento, seppur valutati alla stregua di autonomi centri di imputazione giuridica e di patrimoni separati, non costituiscono un autonomo soggetto di diritto, poiché difettando di strumenti che consentano di porsi direttamente in relazione con i terzi (in quanto privi di struttura organizzativa minima di rilevanza esterna), abbisognano a tal fine dell'intervento della società di gestione"*.

L'orientamento della giurisprudenza di legittimità presuppone che ogni attività negoziale o processuale posta in essere nell'interesse del patrimonio separato non può, perciò, che essere espletata in nome del soggetto che di esso è titolare, pur se con l'obbligo di imputarne gli effetti a quello specifico ben distinto patrimonio, con conseguente esclusione della possibilità di intestare i beni al fondo medesimo.

Questo orientamento è stato confermato da un'altra decisione della **Suprema Corte del 2019 (Cass. 08/05/2019, n. 12062)** e più recentemente dal **Tribunale di Milano, Sez. spec. in materia di imprese del 20/11/2021**, il quale ha statuito che *"la scissione tra titolarità sostanziale e formale dei diritti afferenti ad un fondo comune di investimento comporta che facciano capo alla SGR (come soggetto) i diritti e i rapporti nascenti dalla gestione"*.

Può quindi dirsi che la giurisprudenza abbia aderito alla dottrina più autorevole sulla natura dei fondi comuni di investimento, ritenendo che i diritti e gli obblighi possono essere esercitati o adempiuti, come soggetto, solo dalla SGR, a nulla rilevando che questa ne sia investita solo sotto il profilo formale e non sostanziale.

Casi pratici

Le considerazioni che abbiamo illustrato sulla **natura dei fondi comuni** influenzano le risposte ai quesiti sulla **legittimazione ad agire**, anche in giudizio, dei fondi stessi e conseguentemente delle SGR che li gestiscono.

In particolare, ad esempio, in caso di **acquisto nell'interesse di un fondo immobiliare**, l'immobile che ne è oggetto deve essere intestato alla società di gestione e non al fondo.

Inoltre, qualora un fondo sia coinvolto in una **controversia giudiziaria**, solo alla SGR spetta la **legittimazione processuale**, sia attiva che passiva, senza che occorra spendere il "nome" o dichiarare di agire "per conto" del fondo in relazione al quale è sorta la controversia.

In altri Paesi, anche a noi vicini come tradizione giuridica, la situazione è diversa. Per esempio, in **Francia**, la SGR agisce in nome e per conto del fondo comune, che amministra. Quindi, la SGR deve spendere il nome del fondo, a conferma di una legittimazione ad agire autonoma del fondo stesso.

Verso una riforma dei reati di bancarotta nell'ambito della crisi d'impresa

Dr. Luca Minetto e Dr.ssa Maddalena Duò – **Studio Chiaruttini & Associati**

Il Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza, entrato in vigore nella sua ultima versione il 15 luglio 2022 è, come noto, fondato su tre pilastri: l'adozione di adeguati assetti organizzativi, amministrativi e contabili, la tempestività nell'intercettare precocemente i primi segnali di squilibrio patrimoniale e/o finanziario e, infine, quale diretta conseguenza, il ricorso a "soluzioni negoziali" quali strumenti da privilegiare per salvaguardare la continuità delle attività imprenditoriali più meritevoli. Il tutto finalizzato, per quanto possibile, a evitare situazioni di insolvenza o dissesto.

Nonostante la rinnovata prospettiva attraverso la quale affrontare la crisi d'impresa, resta ancora pressoché immutato l'assetto normativo delle previsioni penali in tema di bancarotta. Infatti, l'art. 341 del nuovo CCII ripercorre essenzialmente quanto già previsto dall'art. 236 della precedente Legge Fallimentare in materia di bancarotta fraudolenta e bancarotta semplice in ipotesi di Concordato Preventivo e Accordi di ristrutturazione ad efficacia estesa.

Tuttavia, il mantenimento di un impianto storico in un codice profondamente rinnovato porta, inevitabilmente, all'insorgere di un evidente paradosso, ossia, l'applicazione del medesimo apparato sanzionatorio a condotte poste in essere in situazioni che approdano a procedure di risoluzione della crisi aventi obiettivi e presupposti diversi. Si giunge, infatti, a equiparare ciò che la riforma ha voluto tenere ben distinto, ossia, da un lato, le (preferite) procedure di carattere negoziale volte al recupero della continuità aziendale e, dall'altro, la (marginale) liquidazione giudiziale che, a causa dello stato di insolvenza che la connota, il più delle volte sfocia nell'uscita dal mercato dell'impresa assoggettata.

D'altro canto, qualora si volesse circoscrivere la disciplina del reato di bancarotta solo all'ambito della liquidazione giudiziale, si ricadrebbe nella mancata riconducibilità a tale fattispecie di quelle condotte che potrebbero essersi consumate anche qualora l'impresa avesse fatto ricorso agli istituti negoziali della crisi.

Si pensi al caso limite dell'imprenditore che ha distratto fraudolentemente il patrimonio sociale a danno dei creditori, senza evidentemente adottare idonei assetti organizzativi, ma che, allo stesso tempo, risulti titolare di un'impresa appetibile sul mercato per un salvataggio attraverso una procedura minore, magari mediante l'apporto di finanza esterna da parte di un terzo, beneficiando così di una sorta di esimente (in tal senso, C. SANTORIELLO, *Alcune indispensabili precisazioni sulla bancarotta da concordato preventivo, in Sistema Penale*, settembre 2020).

Una soluzione al paradosso evidenziato veniva trovata nell'articolato elaborato dalla Commissione Bricchetti nel luglio 2022, che individuava nello "stato di

insolvenza" il criterio discrezionale per l'applicabilità del reato di bancarotta. Con tale soluzione, l'anzidetto reato veniva esteso a tutte le procedure, variamente denominate, di gestione della crisi, purché connotate dalla sussistenza di tale stato (cfr. R. BRICCHETTI, *Diritto penale concorsuale: la riforma non può attendere*, in *Archivio penale* n.3/2022).

Tuttavia, il lavoro della prima Commissione Bricchetti, si baserebbe ancora su previsioni penali ancorate al solo concetto di "insolvenza", il quale, come visto, risulta relegato, nella rinnovata disciplina della crisi d'impresa, a un ruolo marginale: ossia quell'inevitabile conseguenza che si manifesterà nei casi in cui tutti i fondamentali pilastri istituiti per evitarla avranno fallito.

La soluzione a quest'ultima evidenza sembra verrà trovata nell'ambito della seconda ipotesi di riforma dei reati fallimentari, per mano della nuova Commissione Bricchetti, ricostituita dal Ministro della Giustizia Nordio, con la previsione di un sistema di misure premiali finalizzato a graduare le pene di cui alla bancarotta, commisurandole alla tempestività di accesso allo strumento risolutorio della crisi e al grado di soddisfacimento dei creditori (i.e. al minor pregiudizio patito).

Qualora la riforma si muovesse in tale duplice direzione, avrebbe il pregio di non escludere a priori dalla sfera di punibilità fatti di bancarotta posti in essere anche nel caso di accesso a strumenti di risoluzione negoziata della crisi d'impresa, riportando così al centro dell'attenzione, quale bene giuridico tutelato, la garanzia patrimoniale a servizio dei creditori e, al contempo, di modulare l'intensità delle pene in relazione ai presupposti dei nuovi strumenti previsti dal diritto della crisi, così da non svuotare di significato l'intento alla base della riforma.

Applicabilità delle misure protettive al concordato semplificato

Avv. Riccardo Paglia e Avv. Alfredo Talenti - **Lègister Avvocati**

Per l'imprenditore che intenda accedere agli strumenti di regolazione previsti dal **Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza** (CCII) risulta fondamentale la possibilità di giovare delle **misure protettive** che garantiscono la sospensione delle azioni esecutive nei suoi confronti. Infatti, è evidente che in mancanza della suddetta tutela il procedimento di risanamento dell'impresa potrebbe essere irreparabilmente compromesso dall'introduzione di **azioni esecutive individuali** da parte di singoli creditori.

Sotto tale profilo, sin dall'entrata in vigore del nuovo Codice della crisi di impresa, tra gli interpreti è sorto un contrasto in merito all'applicabilità delle misure protettive alla procedura di **concordato semplificato**.

Dibattito giurisprudenziale sull'applicabilità delle misure protettive al concordato semplificato

Una prima **tesi, minoritaria**, esclude l'applicabilità delle misure protettive al concordato semplificato, in ragione della mancanza di un'esplicita previsione normativa che riconosca tale diritto all'imprenditore istante. Invero il concordato semplificato non è richiamato dall'art. 54 comma 1 CCII, e viceversa, l'art. 25 sexies CCII non richiama gli artt. 54 e 55 CCII, dando luogo ad una **lacuna normativa che non può essere colmata analogicamente, data la peculiarità del concordato semplificato, la cui disciplina, peraltro, sarebbe incompatibile con la funzione delle misure protettive (in tal senso si esprimono le pronunce del Tribunale di Torino del 25 novembre 2022 e del Tribunale di Avellino del 23 marzo 2023)**.

Un secondo orientamento, maggioritario in giurisprudenza, ritiene invece che le misure protettive siano applicabili al concordato semplificato. Infatti, nonostante manchi un'espressa previsione di legge, il concordato semplificato può essere ricondotto alla nozione di **strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza**, ai quali sono applicabili le misure degli artt. 54 e 55 CCII (nei termini che precedono si sono pronunciati il **Tribunale di Milano del 16 settembre 2022**, **Tribunale di Roma del 21 luglio 2022**, **Tribunale di Bergamo del 12 gennaio 2022**).

La mancata menzione degli artt. 54 e 55 CCII nell'art. 25 sexies CCII non esclude, quindi, l'applicazione delle misure protettive al **concordato semplificato**. L'art. 25 sexies CCII, infatti, richiama espressamente altri articoli, stabilendo che gli effetti di tali norme si producano con la pubblicazione del ricorso. La cessazione degli effetti delle misure protettive durante la composizione negoziata della crisi non impedisce la loro riproposizione attraverso una **specifico domanda di accesso agli strumenti di regolazione della crisi**, conformemente all'art. 54 comma 2 CCII.

La pronuncia del Tribunale di Padova

Il **Tribunale di Padova**, con una decisione datata **12 ottobre 2023**, ha affrontato il tema dell'applicabilità delle misure protettive al concordato semplificato. Il giudice – all'esito di un articolato iter motivazionale - ha riconosciuto l'applicabilità delle misure e le ha concesse all'imprenditore che ne aveva fatto richiesta per un periodo di quattro mesi decorrenti dalla data di pubblicazione nel registro delle imprese del relativo ricorso.

Secondo il **Tribunale di Padova** la cessazione degli effetti delle misure protettive disposte durante la **composizione negoziata della crisi**, come previsto dall'art. 18 del **Codice della Crisi e dell'Insolvenza** (CCI) non implica che tali misure siano vincolate esclusivamente a questa fase. L'imprenditore può richiederle **nuovamente** attraverso la **domanda di accesso agli strumenti di regolazione della crisi**, che comprende anche il **concordato semplificato**.

La possibilità di reiterare questa domanda rappresenta un'ulteriore e importante freccia all'arco dell'imprenditore in crisi e un supporto concreto verso l'auspicato superamento di quest'ultima, visto l'ampio spettro coperto da tali misure che, come noto, include la sospensione di azioni esecutive nei confronti del soggetto in crisi.

Procedimento per la richiesta delle misure protettive nel concordato semplificato

L'imprenditore può avviare la **composizione negoziata della crisi**, richiedendo l'adozione di misure protettive ai sensi degli articoli 18 e 19 del CCII. Al termine dell'incarico, l'esperto comunica la propria relazione al giudice, il quale dispone la cessazione degli effetti delle misure concesse nella **composizione negoziata della crisi**. Nel caso in cui, all'esito delle trattative, la soluzione individuata sia il **concordato semplificato** (art. 23 comma 2, lett. c, CCII), l'imprenditore può richiedere, ai sensi dell'art. 40 CCII, l'accesso a questo strumento di regolazione della crisi mediante **ricorso** con cui si chiede l'**omologazione della proposta** secondo l'art. 25 sexies comma 2 CCII, immediatamente produttivo degli effetti di cui agli artt. 6, 46, 94 e 96 CCII. La **domanda di accesso** (art. 40 CCII) **in forma di ricorso** potrà contenere anche la **domanda delle misure protettive** previste dagli artt. 54 e 55 CCII che acquisteranno efficacia dal momento della pubblicazione del ricorso, ma per l'effetto della domanda (pubblicata).

Finanziamento soci: postergazione nel rimborso e aumenti di capitale

Avv. Chiara Mantelli - [Lègister Avvocati](#)

Sommario

- Elementi che caratterizzano il **finanziamento soci** rispetto ad altre forme di dotazione di denaro in favore della società
- Quando un **finanziamento soci deve considerarsi postergato ex art. 2467 c.c.** e quindi rimborsabile solo dopo che la società avrà soddisfatto gli altri creditori?
- È possibile versare un **aumento di capitale compensando il credito del socio** da finanziamento postergato?

I finanziamenti soci sotto la lente dell'art. 2467 c.c.

L'art. 2467 c.c. dispone che il **rimborso dei finanziamenti dei soci** a favore della società è **postergato** rispetto alla soddisfazione degli altri creditori, chiarendo che *"s'intendono finanziamenti dei soci a favore della società quelli, in qualsiasi forma effettuati, che sono stati concessi in un momento in cui, anche in considerazione del tipo di attività esercitata dalla società, risulta un eccessivo squilibrio dell'indebitamento rispetto al patrimonio netto oppure in una situazione finanziaria della società nella quale sarebbe stato ragionevole un conferimento."*

La norma in esame detta una **regola di interpretazione**, per cui sono finanziamenti le erogazioni effettuate dal socio in un momento di squilibrio patrimoniale della società, e una **regola di giudizio**, per cui i soci finanziatori sono postergati ai creditori estranei alla società nella restituzione di quanto erogato, ma non include alcun riferimento a una **forma legale** imposta per detti finanziamenti.

Per valutare la **natura di una erogazione di denaro dal socio alla società** e stabilire se sia qualificabile come finanziamento o meno si deve, quindi, fare riferimento ai **criteri generali** valevoli per il diritto societario. In linea generale si considera **finanziamento** ogni atto che comporti un'attribuzione patrimoniale accompagnata dall'obbligo della sua futura restituzione senza che rilevino la misura della partecipazione sociale e l'eventuale proposizione di azioni giudiziarie volte a recuperare il credito. In caso di incertezza, è determinante l'esame di come l'operazione sia stata contabilizzata nel bilancio d'esercizio, *"che costituisce il documento contabile fondamentale nel quale la società dà conto dell'attività svolta e che rende detta operazione opponibile ai terzi, compreso l'Erario, essendo invece irrilevante la modalità di conferimento prescelta all'interno dell'ente"* (Cass. civ., n. 24746/2020 in Giur. It., 2021, 8-9, 1886, nota di FRASSY), stante il rilievo anche pubblicistico che quest'ultimo assume con la pubblicazione nel registro delle imprese.

Le condizioni che fanno scattare la postergazione

La “*ratio legis*” dell’art. 2467 c.c. consiste nell’intento di contrastare la non infrequente **sottocapitalizzazione**, fenomeno determinato dalla convenienza dei soci a ridurre l’esposizione al rischio d’impresa, apportando nuove risorse a disposizione della società nella forma del finanziamento, anziché in quella appropriata del conferimento. In questo modo il rischio da continuazione dell’attività in una situazione di crisi di fatto viene traslato sui creditori e sui terzi, con eventuale profitto dei soci ed aggravamento del dissesto a scapito dei creditori (in tal senso Tribunale Ancona, Sez. spec. in materia di imprese, Sentenza, 31/08/2021, n. 1036).

La ricostruzione delle esigenze di tutela sottese alla norma in esame aiuta a comprendere perché non tutti i finanziamenti soci sono soggetti alla postergazione ma solo quelli che sono stati effettuati o i) in un momento di **eccessivo squilibrio dell’indebitamento rispetto al patrimonio netto** oppure ii) in una situazione finanziaria della società nella quale sarebbe stato **ragionevole un conferimento**.

Si tratta di condizioni tra loro alternative ed è pertanto sufficiente che ricorra una sola delle stesse perché sia applicabile lo strumento rimediale della postergazione nel rimborso del finanziamento soci.

La valutazione della sussistenza delle condizioni sopra ricordate va riferita temporalmente in primis al momento dell’**erogazione** del finanziamento da parte del socio, con la precisazione che *“la qualificazione giuridica del finanziamento come anomalo non è influenzata, né rimossa da fatti successivi (quindi anche da versamenti in conto capitale), poiché l’azione postuma non rimuove il rilievo quantitativo e qualitativo del progresso”* (Cass. civ., n. 17421/2020 in Fallimento, 2021, 2, 184, nota di FINARDI). Viceversa, è stato dato rilievo anche al momento del **rimborso** qualora la situazione della società a tale data sia di squilibrio o di inadeguatezza patrimoniale (si veda, tra le altre, Corte d’Appello Brescia n.1372/2022 in Società, 2023, 8-9, 1023).

Il ricorrere di una delle condizioni in esame costituisce **fatto impeditivo** del diritto del socio alla **restituzione** del finanziamento concesso alla società, che, in sede giudiziale, è rilevabile dal giudice d’ufficio se oggetto di un’eccezione in senso lato, sempre che la situazione predetta risulti provata ex actis, secondo quanto dedotto e prodotto in giudizio (Cass. civ. n. 12994/2019 in Foro It., 2019).

Più precisamente, come indicato dalla giurisprudenza, *“La postergazione derivante dall’anomalia del finanziamento nella situazione di crisi si traduce, anche nel corso della vita della società, in una causa di **inesigibilità del credito** sino all’avvenuto soddisfacimento di tutti gli altri creditori, ma il socio può pretendere il rimborso anche prima se la società abbia superato la situazione di crisi”* (Tribunale Milano, Sez. spec. in materia di imprese, n. 8577/2020 in Giur. It., 2021, 6, 1400, nota di CAGNASSO).

Aumento di capitale versato compensando il credito da rimborso finanziamento soci postergato

La dottrina e la giurisprudenza si sono interrogate sull’**operatività della postergazione nell’ambito degli aumenti di capitale** ed in particolare sulla possibilità o meno - e nel caso, a quali condizioni - per il socio di **compensare il proprio credito** da rimborso di finanziamento postergato con il debito verso

la società per la sottoscrizione dell'aumento di capitale e relativo versamento. Non sono mancate **pronunce che hanno escluso categoricamente tale possibilità** ritenendo che *"la compensazione del debito da conferimento con il credito del socio da finanziamento postergato ex lege, costituisce una forma di "restituzione" del prestito contraria alla norma di cui all'art. 2467 c.c." (Trib. Roma 2017) e pertanto inammissibile.*

L'orientamento ad oggi prevalente, invece, **ammette tale possibilità**. La Cassazione, muovendo dalla *ratio legis* sopra illustrata, ha infatti statuito che: *"Le disposizioni dell'art. 2467 c.c. **non operano in caso di aumento di capitale sociale liberato dal socio mediante compensazione con propri precedenti crediti vantati nei confronti della società"***, osservando che nel contesto di un aumento di capitale l'apporto del socio ha luogo *"attraverso sottoscrizione di capitale di rischio, sicché il problema della postergazione non si pone affatto"* (Cass. civ. n. 3946/2018 in Giur. It., 2018, 8-9, 1916, nota di GARESIO).

Nella stessa direzione vanno le **massime notarili** elaborate dalle competenti commissioni, seppure con alcune differenze circa le condizioni e le modalità di tale compensazione.

In particolare, il **Notariato di Milano e del Triveneto**, riconosciuta la possibilità di operare la compensazione in esame, **distingue tra finanziamenti postergati o meno**. Nel secondo caso, la compensazione sarebbe automatica e di legge, essendo il credito da rimborso certo, liquido ed esigibile tanto quanto il debito da versamento del capitale conseguente all'aumento. Nel primo caso, invece, essendo il credito da rimborso del finanziamento soci postergato non esigibile, si rientrerebbe nell'ipotesi di compensazione volontaria ed è quindi necessaria autorizzazione della società. Autorizzazione che, in concreto, potrebbe non essere agevole ottenere in caso di dissidio tra soci e/o tra soci e l'organo amministrativo che spesso si verificano quando la società non naviga in buone acque.

Altre commissioni hanno assunto posizioni più aperte e agevolanti il socio, come quella del **Notariato di Firenze**, secondo cui *"È sempre possibile liberare l'aumento di capitale sottoscritto mediante compensazione con un credito del socio da finanziamento, anche nel caso in cui il termine per il rimborso non sia ancora scaduto. Non osta a tale operazione neppure il fatto che ricorrano le condizioni per la postergazione dei crediti dei soci stabilite dall'art. 2467 c.c., posto che la conversione del credito da finanziamento in capitale di rischio concorre alla protezione degli interessi dei creditori terzi tutelati da tale disposizione. L'assemblea non deve obbligatoriamente deliberare sulla compensabilità del debito da sottoscrizione, se non per escluderla richiedendo la liberazione dell'aumento mediante versamento in denaro".*

Credit scoring automatizzato ed i risvolti in ambito privacy

Avv. Elena Albricci - Centro Studi Jlc - **Studio Legale Jlc**

La solvibilità dei creditori è uno dei principali enigmi che caratterizzano il settore bancario e finanziario sin dalla loro origine. Per sopperire a tale rischio questi settori si sono avvicinati sempre di più alle nuove tecnologie. Negli ultimi anni, infatti, sono apparsi nuovi operatori di mercato e nuovi prodotti che utilizzano modalità di diffusione delle informazioni e strumenti di valutazione del merito creditizio dei consumatori, basati su sistemi decisionali automatizzati. In particolare, è stato elaborato un modello di credit scoring algoritmico con intelligenza artificiale. Tale modello è in grado di effettuare una valutazione del credito utilizzando modelli statistici basati su dati finanziari e comportamentali dei clienti creditori, a cui viene assegnato un punteggio di credito. Questo punteggio riflette la probabilità di un individuo o di una società di rispettare i propri obblighi finanziari.

In Italia esiste un apposito organo istituzionale finalizzato alla raccolta di tale tipologia di dati, la Centrale dei Rischi, istituita con delibera del CIRC il 16/05/1962. La sua operatività si limita alla raccolta di dati forniti mensilmente dagli intermediari, che vengono elaborati individuando le posizioni di rischio globali dei debitori censiti.

I dati relativi ai clienti delle banche o degli intermediari finanziari vengono raccolti, immagazzinati ed elaborati. Dal punto di vista del diritto alla riservatezza la circolazione di tali informazioni, indubbiamente di carattere sensibile, trova giustificazione nella finalità pubblica e privata di segnalazione delle posizioni di rischio dei clienti così da assicurare la conoscibilità delle loro posizioni di solvibilità ed incentivare il rispetto di eventuali obbligazioni assunte dagli stessi. Tale principio è stato assorbito anche nel D.Lgs 196/2003 (c.d. Codice Privacy), da ultimo modificato con il D.lgs n. 101/2018, in cui all'art. 2-ter è stabilito che il trattamento dei dati personali da parte di soggetti pubblici è consentito solo per lo svolgimento di funzioni istituzionali. In ambito creditizio tali funzioni sono di competenza della Banca D'Italia e della citata Centrale dei Rischi. Trova così origine la base giuridica del trattamento dei dati per finalità di credit scoring.

In Europa, al fine di disciplinare l'utilizzo di sistemi decisionali automatizzati di dati in tema creditizio, la Commissione Europea ha elaborato una proposta di Direttiva sui crediti al consumo volta a modernizzare le norme in materia. Questa proposta mira, inoltre, a colmare le lacune normative della Direttiva n. 2008/48/CE. La proposta di modifica della Commissione ha come obiettivo principale la protezione dei consumatori, infatti, l'assenza di regole chiare e specifiche relativamente alla quantità e tipologia di dati personali dei creditori comportano rischi significativi. Lasciare che siano i finanziatori a valutare il merito creditizio determinando loro stessi i dati rilevanti potrebbe non solo

essere contrario al principio di minimizzazione dei dati, ma comporterebbe anche rischi significativi di trattamenti eccessivi e scorretti, oltre alla possibilità di indirizzare a pratiche commerciali sleali. Situazioni che potrebbero portare alla perdita totale di controllo se affidate a strumenti di intelligenza artificiale. Recentemente la Corte di Giustizia Europea, con la sentenza C-634/21, ha affermato che lo strumento di credit scoring, rientra in tutti gli effetti nel divieto previsto dal GDPR, disciplinato dall'art. 22, se non utilizzato con apposite accortezze.

Nel caso di specie, il ricorrente era venuto a conoscenza del fatto che la sua richiesta di concessione di prestito era stata rigettata da un istituto di credito destinatario delle informazioni, negative, elaborate da una società terza, incaricata di fornire una serie di informazioni sul merito creditizio dei consumatori indicati dall'istituto di credito stesso.

La CGUE ha dovuto quindi esprimersi sulla corretta interpretazione dell'art. 22 par. 1 del GDPR, elaborando il seguente principio: *“il calcolo automatizzato, da parte di una società che fornisce informazioni commerciali, di un tasso di probabilità basato su dati personali relativi a una persona e riguardanti la capacità di quest'ultima di onorare in futuro gli impegni di pagamento costituisce un «processo decisionale automatizzato relativo alle persone fisiche», ai sensi di tale disposizione, qualora da tale tasso di probabilità dipenda in modo decisivo la stipula, l'esecuzione o la cessazione di un rapporto contrattuale con tale persona da parte di un terzo, al quale è comunicato tale tasso di probabilità”*. Tuttavia, la sentenza lascia agli organi giudicanti nazionali il compito di valutare se esistono eccezioni in conformità al GDPR.

La CGUE ha anche affrontato il tema della conservazione dei dati relativi alla solvibilità dei clienti, definendo chiaramente come tali pratiche siano in contraddizione con il GDPR quando il periodo di conservazione individuato viene superato. L'importanza di stabilire un termine di conservazione dei dati determina la possibilità effettiva delle persone di reintegrarsi nella vita economica e poter accedere nuovamente al credito.

La decisione in commento è considerata il primo passo verso una corretta modernizzazione dei sistemi di credit scoring automatizzati utilizzati dagli istituti di credito o dai loro intermediari. Questo perché da un lato obbliga tali istituti ad attuare misure appropriate ed a rafforzare i sistemi di tutela degli interessati, dall'altro riconosce ai consumatori la possibilità di richiedere un intervento umano per contestare le decisioni dei sistemi che utilizzano l'intelligenza artificiale nei casi in cui tali decisioni siano fondamentali per la stipula, l'esecuzione o la cessazione di un rapporto contrattuale.

E' nullo il tasso di interesse calcolato sull'Euribor manipolato.

Avv. Luca Baj - Centro Studi Jlc - **Studio Legale Jlc**

Con l'ordinanza n. 34889 del 13 dicembre 2023, la terza Sezione della Corte di Cassazione si è pronunciata nel senso di riconoscere la nullità del finanziamento nella parte in cui il cui tasso di interesse sia stato quantificato sulla base dell'Euribor oggetto di manipolazione.

L'antefatto.

Innanzitutto l'EURIBOR è il tasso di interesse di riferimento ampiamente utilizzato sui mercati monetari internazionali, il cui scopo è rispecchiare il costo del denaro. E' definito come un indice del "tasso al quale sono offerti depositi a termine in euro nel mercato interbancario da una banca primaria a un'altra banca primaria all'interno della zona euro", e si basa sulle quotazioni individuali dei tassi ai quali ciascuna delle banche del panel ritiene che un'ipotetica banca primaria presterebbe fondi a un'altra banca primaria.

La Commissione Antitrust Europea, con decisione del 4 dicembre 2013, aveva accertato che, nel periodo ricompreso tra il settembre 2005 ed il maggio 2008, diversi istituti di credito avevano concluso accordi che consistevano nelle comunicare preferenze per un fixing invariato, basso o elevato di determinate scadenze dell'EURIBOR. Queste preferenze dipendevano dalle loro posizioni di negoziazione/esposizioni. In taluni casi, alcuni operatori avevano inoltre valutato la possibilità di allineare le loro posizioni di negoziazione in modo distorto, ma conformemente all'accordo illecito, lesivo della concorrenza e del mercato.

Con la recente pronuncia della Cassazione è stato stabilito che è nullo il tasso applicato nel contratto di leasing che sia stato determinato facendo riferimento al tasso Euribor determinato in esecuzione del predetto accordo manipolativo della concorrenza.

Con la decisione in argomento la Cassazione ha ribaltato un precedente orientamento che riteneva che la mera partecipazione di più istituti di credito al panel per la determinazione del tasso Euribor non implicasse la sussistenza di un'intesa vietata dall'art. 2 della l. 287/1990 e che, in ogni caso, assumesse valore decisivo il fatto che la banca finanziatrice del caso di specie non avesse partecipato all'intesa manipolativa della concorrenza oggetto di accertamento.

Diversamente, qui la Cassazione ha ritenuto che la decisione della Commissione deve ritenersi prova privilegiata dell'accordo manipolativo della concorrenza, posto a supporto della domanda di declaratoria di nullità dei tassi "manipolati" e di rideterminazione degli interessi nel periodo coinvolto dalla manipolazione, e pertanto non rileva affatto che la banca finanziatrice abbia o meno partecipato alle intese illecite.

Tale pronuncia consentirà una valutazione a ritroso per tutti coloro che, in qualche modo, abbiano sostenuto oneri finanziari il cui ammontare sia stato quantificato sulla base della manipolazione di cui la Suprema Corte si è occupata.

Superbonus: allarme contenzioso

Avv. Sara Vetteruti - Centro Studi Jlc - **Studio Legale Jlc**

Fin dal 2020, dalla sua introduzione, il Superbonus ha fatto parlare di sé giornalmente. Innumerevoli gli interventi correttivi, i chiarimenti, le prassi interpretative, le circolari di Agenzia delle Entrate, i blocchi e sblocchi al mercato delle cessioni, le scadenze e le proroghe che lo hanno riguardato e annunciate da ogni giornale del paese.

Nonostante il 31/12/2023 abbia messo la parola fine all'aliquota del 110%, tuttavia, il Superbonus è destinato a far parlare ancora molto di sé.

Si è aperta l'era del contenzioso

Davvero ampio il novero dei profili che potrebbero condurre a contenziosi tra committenti ed imprese, così come quelli che potrebbero derivare dalla massiccia attività di controllo in corso.

Le prime pronunce di merito sono già disponibili, e per lo più riguardano il caso di coloro che speravano di poter beneficiare del Superbonus 110, ma non sono riusciti ad avviare i lavori in tempo utile.

Due pronunce in particolare, si sono di recente occupate del caso di un committente che aveva affidato l'esecuzione di opere di per le quali era previsto il riconoscimento di considerevoli benefici fiscali mediante apposito contratto di appalto, e che non ha mai visto partire il cantiere in tempo utile per poter fruire delle agevolazioni fiscali previste dalla normativa di riferimento.

La prima pronuncia è stata resa in data 2 novembre 2023 dal Tribunale di Frosinone (n. 1080).

Tale sentenza affronta, per quanto di interesse e sul presupposto del fatto che l'impresa contumace non ha dato prova a discarico quanto al contestato inadempimento, la tematica relativa alla individuazione del danno effettivamente patito dal committente.

Il Giudice, infatti, rileva come ai fini della domanda di risarcimento del danno debba tenersi in debita considerazione il fatto che la impossibilità di accedere al Superbonus 110 non comportava la impossibilità di accedere a diversi bonus fiscali (minori), e che sarebbe stato onere del committente dare eventuale prova di tale impossibilità. Di conseguenza il danno viene liquidato nella misura della differenza tra l'aliquota persa del Superbonus e l'aliquota del diverso bonus maggiormente conveniente per il committente stesso. Nel concreto il Giudice, rilevando che al tempo il committente stesso avrebbe potuto accedere, alla sussistenza di determinati requisiti, ad una agevolazione pari al 90% delle spese sostenute, e rilevando che il committente stesso non ha dato prova dell'impossibilità di accedere a questa o diverse agevolazioni, ha ritenuto non potesse escludersi la possibilità del ricorrente di avvalersi di tale diversa agevolazione, liquidando il danno nella misura della «percentuale "minima" del beneficio fiscale andata perduta a causa del verificarsi dell'inadempimento».

La seconda pronuncia, più recente, è quella del 13 febbraio 2024 resa dal Tribunale di Roma (sezione X civile). Tale pronuncia, pur non riguardando specificatamente il Su-

perbonus 110, ma piuttosto il cd. Bonus Facciate (90%), merita di essere analizzata con attenzione, poiché il Giudice coglie alcuni degli elementi maggiormente significativi nella valutazione della richiesta di risarcimento del danno derivante dalla mancata esecuzione dei lavori.

In punto risarcibilità e risarcimento del danno, infatti, il ragionamento del Tribunale romano fornisce alcuni spunti di particolare interesse.

In primo luogo viene ritenuta risarcibile non la «*lesione di un diritto soggettivo ma*» la «*lesione di un'aspettativa legittima ad un diritto soggettivo non ancora maturato*», potendo quindi «*essere risarcita la chance [...] che l'attore avrebbe potuto usufruire di tale bonus qualora l'appaltatore [...] avesse ultimato tempestivamente i lavori*».

La individuazione di tale *chance*, tuttavia e nella ricostruzione del Giudice, deve passare il vaglio di alcuni fondamentali elementi:

«*la mancata dimostrazione della sussistenza da parte del condominio di tutti i requisiti ulteriori per poter usufruire del bonus (regolarità urbanistico edilizia di tutti gli immobili coinvolti, etc.)*»;

il «*concorso del fatto colposo del creditore, atteso che questi [...] aveva contrattualmente il diritto di rivolgersi ad altra ditta solvibile e non "incagliata" sostituendo l'appaltatore per realizzare tempestivamente i lavori*»;

Il fatto che «*parte attrice neppure ha offerto adeguata dimostrazione del fatto che, a causa di tale ritardo, essa abbia perso il diritto a far valere altri bonus fiscali*».

Tutti questi elementi concorrono alla riduzione del danno risarcibile, in virtù del fatto che non si vuole consentire al committente attore di beneficiare di un cospicuo risarcimento del danno ipoteticamente connesso alla perdita di *chance* semplicemente allegando la sussistenza del medesimo, in assenza di sufficiente prova della concretezza ed attualità di detta *chance*.

Particolarmente significativo, poi, il fatto che entrambe le sentenze pongano l'accento, pur da una prospettiva differente, sul fatto che l'attore che agisce per il risarcimento del danno debba sempre tenere in debita considerazione la sfera attinente il possesso o meno dei requisiti necessari per poter fruire dei benefici fiscali. In particolare modo la sentenza del Tribunale di Roma fornisce una prospettiva estremamente rilevante, nella parte in cui evidenzia come gravi sull'attore/committente l'onere di dare prova della sussistenza di tutti i requisiti (soggettivi ed oggettivi) che gli avrebbero consentito di fruire dei benefici fiscali di cui lamenta la perdita (di *chance*).

Si tratta di un elemento di non secondaria importanza, poiché il riconoscimento del danno che prescinda da tale fondamentale prova, aprirebbe le porte al rischio di riconoscere un risarcimento in capo a soggetti che in ogni caso ed a prescindere dall'inadempimento dell'impresa non avrebbero comunque avuto i requisiti per accedere ai benefici. Vi sarebbe cioè il rischio di riconoscere il risarcimento di un danno di fatto inesistente.

Sarà interessante, quindi, assistere allo sviluppo degli orientamenti giurisprudenziali sul punto da parte dei Giudici di merito, anche in previsione del prossimo filone di contenzioso derivante dai cantieri che non sono stati conclusi entro il 31/12/2023, per i quali parte delle opere, quelle non inserite in uno Stato Avanzamento Lavori approvato entro il medesimo 31/12/2023, sono passate dalla aliquota del 110% (o 90%) a quella del 70%.

Il carattere “confessorio” dell’annotazione contabile delle fatture commerciali

Avv. Riccardo Paglia e Avv. Alfredo Talenti - ***Lègister Avvocati***

La recente sentenza della **Corte di Cassazione n. 3581, pubblicata l’8 febbraio 2024**, è tornata ad affrontare il tema del **valore giuridico dell’annotazione contabile delle fatture commerciali da parte del destinatario**.

Si tratta di un argomento di rilevante impatto pratico per le imprese che si trovano coinvolte in un contenzioso volto ad ottenere il pagamento del corrispettivo per prestazioni rese nell’ambito di rapporti commerciali, in particolare qualora manchi ulteriore prova del rapporto contrattuale.

La pronuncia in commento, infatti, ha riconosciuto decisiva rilevanza all’annotazione contabile delle fatture commerciali da parte del destinatario, attribuendole carattere ‘confessorio’, in assenza di contestazioni.

Tale principio deve essere considerato dall’imprenditore nella duplice prospettiva di creditore, o di debitore, in cui può venire a trovarsi nello svolgimento della propria attività, in modo da evitare condotte che possano frustrare la tutela dei propri diritti.

Al fine di meglio comprendere le implicazioni che possono derivare dalla decisione in commento, ripercorriamo i passaggi essenziali della sentenza.

Il caso concreto e le decisioni di merito

Il giudizio di primo grado origina da un **decreto ingiuntivo** avente ad oggetto i compensi pretesi da un’impresa, quale corrispettivo per attività di stoccaggio, selezione e smaltimento di materiale da riciclare. Il suddetto provvedimento monitorio veniva opposto dall’impresa ingiunta eccependo – tra l’altro – che una parte del credito fosse illegittimamente richiesto, in quanto attinente ad una specifica attività (di selezione e smaltimento di rifiuti), mai pattuita tra le parti.

Il **Giudice di prime cure** accoglieva tale motivo di opposizione affermando, con specifico riferimento alla prova dell’intervenuto accordo relativo alle prestazioni poco sopra menzionate, che tale pattuizione non fosse stata dimostrata e che l’annotazione delle fatture azionate nelle scritture contabili della società opponente fosse irrilevante.

Con **atto di citazione in appello** la società opposta **impugnava la decisione di primo grado per diversi motivi**, tra i quali l’erroneo disconoscimento delle spettanze dovute per la selezione e lo smaltimento del materiale da riciclare in base alla fattura prodotta in giudizio, regolarmente annotata e non contestata da controparte.

La **Corte di Appello** adita rigettava l’appello confermando integralmente la sentenza impugnata. In particolare il giudice del gravame ha condiviso la decisione del Tribunale nella parte in cui riteneva che non fosse stata data prova

dell'accordo intercorso, non rilevando in tal senso le fatture emesse, che non possono essere utilizzate quale prova del credito nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo.

Il giudizio di Cassazione

Con il primo motivo di ricorso per **Cassazione** la società ricorrente ha lamentato che la Corte di merito abbia ritenuto carente la prova dell'accordo in ordine all'attività di selezione e smaltimento dei rifiuti, nonostante la fattura prodotta dalla creditrice fosse stata iscritta nella contabilità di parte opponente e non fosse stata contestata stragiudizialmente, circostanze che avrebbero dovuto essere valutate come confessione dell'accordo sotteso all'emissione della fattura.

La **Cassazione ha accolto il ricorso** presentato dalla società emittente la fattura censurando la decisione impugnata in quanto – senza motivare in ordine alla rilevanza dell'annotazione della fattura nelle scritture contabili dell'ingiunta ed alla mancanza di contestazioni stragiudiziali – si è limitata a negare la valenza probatoria delle fatture nella fase di opposizione a decreto ingiuntivo.

Secondo la Suprema Corte *"la fattura commerciale può costituire piena prova nei confronti di entrambe le parti dell'esistenza di un corrispondente contratto, allorché risulti accettata dal contraente destinatario della prestazione che ne è oggetto (...). Con la conseguenza che l'annotazione della fattura nelle scritture contabili può costituire idonea prova scritta tra imprenditori dell'esistenza del credito, giacché la relativa annotazione, con richiamo alla fattura da cui nasce, costituisce atto ricognitivo in ordine ad un fatto produttivo di un rapporto giuridico sfavorevole al dichiarante, stante la sua natura confessoria ex art. 2720 c.c."*.

A fronte delle argomentazioni che precedono la Corte di legittimità ha accolto l'impugnazione e cassato con rinvio la sentenza impugnata, rinviando alla medesima Corte di Appello in diversa composizione.

Il principio di diritto

Il **principio di diritto** posto a fondamento della decisione in commento della Suprema Corte (che si pone nel solco di diverse altre decisioni che si sono espresse nello stesso senso, quali Cass. Ord. n. 1444 del 15/1/2024, Cass. Ord. n. 1972 del 23/1/2023) afferma che una fattura commerciale non solo ha efficacia probatoria nei confronti dell'emittente, ma può costituire piena prova per entrambe le parti dell'esistenza di un corrispondente contratto quando la fattura è accettata dal destinatario della prestazione.

Tale accettazione può ricavarsi **dall'annotazione della fattura nella propria contabilità** da parte del destinatario e **dall'assenza di contestazioni stragiudiziali della stessa**. In queste circostanze l'annotazione contabile della fattura costituisce **atto ricognitivo** di un fatto produttivo di un rapporto giuridico sfavorevole al dichiarante che, in quanto tale, ha **natura confessoria**, in forza di quanto disposto dall'art. 2720 c.c.

La predetta applicazione dell'art. 2720 c.c. non è del tutto immune da critiche. Invero, la disposizione in commento regola l'efficacia probatoria degli atti rico-

gnitivi o di rinnovazione, ossia dei documenti che dichiarano l'esistenza ed il contenuto dell'originale. Tali atti hanno natura confessoria e fanno piena prova dell'originale. Le fatture e la loro annotazione nei registri contabili del ricevente non pare possano ricondursi alla predetta nozione di atto ricognitivo di un contratto e l'art. 2720 c.c., in considerazione della sua natura eccezionale, non sembra possa essere applicato in via analogia.

Tuttavia, l'orientamento giurisprudenziale in esame – come si è visto – è ricorrente ed è stato condiviso da diverse decisioni di legittimità e pertanto deve essere considerato nelle sue implicazioni sull'attività imprenditoriale.

Implicazioni pratiche

La sentenza della Cassazione in commento considera la mancata contestazione e la registrazione di una fattura nella contabilità societaria piena prova dell'esistenza del relativo credito tra imprenditori.

Da tale pronuncia può ricavarsi la conclusione che l'imprenditore che riceve una fattura commerciale per prestazioni oggetto di contestazione ha l'onere di contestare tempestivamente il documento contabile ricevuto e non deve procedere alla sua annotazione contabile, diversamente riconoscerebbe la sussistenza del rapporto contrattuale.

Per converso, la parte che procede in via contenziosa al recupero di un credito derivante da fatture commerciali ha la possibilità, ai fini della prova del rapporto giuridico sottostante, di **valorizzare la mancata contestazione della fattura e la sua annotazione nei registri della controparte**, circostanza che può essere svelata anche tramite istanza di esibizione nel corso del giudizio.

L'era dell'Intelligenza Artificiale nella Consulenza: un Futuro Ibrido di Innovazione e Collaborazione Umana

Guido Politi - *Collitude*

Nell'ultimo decennio, il panorama della consulenza ha subito una metamorfosi radicale, spesso invisibile ai più. Tra le pieghe di questa evoluzione, l'Intelligenza Artificiale (IA) si è insinuata, rivelandosi non solo uno strumento ausiliario ma il vero protagonista di una rivoluzione silenziosa ma profonda. Un recente articolo nella newsletter di novembre 2023 del Centro Studi JLC ha messo in luce questo fenomeno, dimostrando con preponderante evidenza come l'IA stia ridefinendo i contorni e le prospettive del settore della consulenza. Ma c'è un dettaglio che rende l'analisi ancor più straordinaria: l'articolo stesso è frutto dell'intelligenza di una macchina, un esemplare pionieristico della scrittura generata da IA.

La genesi di tale articolo segna un punto di svolta, testimoniando l'avanzamento tecnologico e le capacità sempre più sofisticate delle IA nel comprendere, elaborare e produrre testi che, fino a poco tempo fa, sarebbero stati considerati dominio esclusivo dell'intelletto umano. Nel delineare il futuro della consulenza, sottolineo (lo Guido Politi di Collitude o la IA?) come l'IA stessa non si limiti più a essere uno strumento passivo ma assuma un ruolo attivo nella creazione di contenuti e nella definizione di strategie consulenziali.

Il report di PwC, citato nell'articolo, proietta che entro il 2030 l'IA potrebbe contribuire fino a 15,7 trilioni di dollari all'economia globale, un numero che riflette l'enorme potenziale di questa tecnologia. La capacità dell'IA di processare volumi di dati senza precedenti, di apprendere da schemi complessi e di fornire previsioni accurate è diventata indispensabile per affrontare le sfide del mercato moderno. Ma la questione cruciale sollevata dall'articolo – e amplificata dalla sua origine IA – è: come dovrebbero adattarsi consulenti e professionisti di fronte a questa ondata di innovazione guidata dalle macchine?

La risposta sembra risiedere nella capacità umana di integrare l'IA come uno strumento complementare, piuttosto che vederla come un sostituto. La collaborazione sinergica tra consulenti umani e IA promette di sbloccare nuove frontiere di efficienza, precisione e personalizzazione nei servizi di consulenza. Anche le grandi società di consulenza utilizzano l'Intelligenza Artificiale (AI) per migliorare i loro servizi di consulenza, che vanno dalla gestione del rischio all'automazione dei processi aziendali, fino alla stimolazione dell'innovazione e della crescita attraverso l'analisi avanzata dei dati.

Ad esempio c'è chi tra le big four ha sviluppato, un approccio che integra l'AI, l'analisi dei dati e l'automazione per potenziare le persone e i processi. Utilizzando questo approccio, la società collabora con i suoi clienti per implementa-

re soluzioni AI e servizi corretti che accelerano il raggiungimento degli obiettivi aziendali. Chi ad esempio si concentra sull'AI per il controllo e la gestione del rischio. Utilizzando tecnologie avanzate di analisi dei dati e di intelligenza artificiale che aiuta le aziende a identificare e mitigare i rischi attraverso l'analisi dei dati in tempo reale e l'implementazione di sistemi di monitoraggio automatizzati. Infine chi ha investito nell'Intelligenza Artificiale Generativa per stimolare l'innovazione e la crescita. Utilizzando algoritmi avanzati di AI la società in questione sviluppa soluzioni personalizzate per i suoi clienti, basate sull'analisi approfondita dei dati.

Anche noi abbiamo intrapreso questo percorso innovativo integrando l'IA nei processi basilari del business da oltre un anno. Questa strategia ha permesso di ottenere risultati notevoli in termini di efficienza operativa. L'adozione dell'IA per l'automazione di compiti ripetitivi e l'analisi di grandi volumi di dati ha reso possibile una gestione più agile e precisa delle operazioni di base, liberando risorse umane per compiti di maggiore valore aggiunto. Il successo di questa strategia si riflette in una riduzione dei tempi di elaborazione, un incremento nella precisione delle analisi e, in ultima analisi, una maggiore soddisfazione del cliente.

Tuttavia, questo nuovo paradigma richiede un impegno costante verso l'apprendimento e l'innovazione, oltre a un'acuta consapevolezza delle sfide etiche e tecniche, come la privacy dei dati e il rischio di bias nei modelli di apprendimento automatico.

Il futuro della consulenza, quindi, sembra destinato a essere ibrido, un connubio tra intelligenza umana e artificiale. L'articolo generato da IA rappresenta una prova tangibile del valore aggiunto che queste tecnologie possono portare al settore. Ma sottolinea anche l'importanza critica del tocco umano – la capacità di interpretare, valutare e agire su complessi insiemi di informazioni in modi che l'IA, per quanto avanzata, non può completamente replicare.

In conclusione, mentre ci avviciniamo al 2030, l'integrazione dell'IA nella consulenza non rappresenta solo una questione di adozione tecnologica ma anche di adattamento culturale e professionale. Consulenti e professionisti sono chiamati a riorientare le loro competenze e strategie in un mondo sempre più digitale e guidato dai dati, dove l'IA non è solo un'assistente ma una co-creatrice di valore. La sfida sta nel bilanciare l'efficienza e le capacità analitiche dell'IA con l'insostituibile intuito e creatività umana, guidando così questa rivoluzione in modo responsabile e sostenibile. Il futuro della consulenza è luminoso, promettente e, senza dubbio, ibrido.

La responsabilità penale al tempo dell'Intelligenza artificiale

Avv. Federico Luppi e Avv. Matilde Bellingeri - **Studio Legale Diodà**

Gli esempi dei possibili utilizzi della nuova Intelligenza Artificiale “generativa” (come ChatGPT) si moltiplicano senza sosta, e con essi, le preoccupazioni per le ricadute offensive che, in prospettiva futura, potrebbero derivare dalla sua applicazione in settori socioeconomici in cui sono in gioco beni giuridici fondamentali.

La questione, da un punto di vista penalistico, può essere riassunta con un interrogativo concreto: ad esempio, chi risponde penalmente se un veicolo a guida autonoma, violando le regole cautelari, cagiona lesioni (od anche la morte) di un pedone?

Una tale questione può essere riproposta anche in altri ambiti: si pensi ai reati di *Market Abuse*, qualora vengano fornite notizie false e sensibili da parte piattaforme di intelligenza artificiale oppure ipotesi di manipolazione del mercato a causa di operazioni realizzate da algoritmi di trading finanziario. Ancora, si pensi alla possibile automazione della compliance penale per la prevenzione di illeciti (ad esempio in punto di sicurezza e protezione dei lavoratori) all'interno di una realtà aziendale.

Una premessa necessaria: secondo la teoria del diritto penale (moderno, forse non più), il reato è quel comportamento umano (attivo od omissivo) al quale il legislatore ricollega una sanzione penale; dunque, un'intelligenza artificiale non è un agente nel senso penalistico del termine e, conseguentemente, non potendo essere considerata un valido soggetto di imputazione della responsabilità penale. L'A.I. è in definitiva una macchina e, pertanto, non ha la capacità di agire in modo consapevole e volontario, elementi che sono i fondamenti imprescindibili della colpevolezza della responsabilità penale (e della relativa rimproverabilità di una condotta).

Ci pare dunque che la riflessione sui reati da intelligenza artificiale possa e debba coinvolgere la sfera del “produttore”: a tal fine, è imprescindibile la distinzione tra i reati dolosi e quelli colposi.

Nel primo caso, ogni volta in cui una forma di intelligenza artificiale viene utilizzata per realizzare condotte direttamente e inequivocabilmente criminali, gli esiti di tali attività devono necessariamente essere ricondotte ai soggetti che a ciò hanno destinato l'intelligenza artificiale, in base ai generalissimi criteri di imputazione delle responsabilità penali che, dunque, appaiono allo stato non risentire di tale innovazione tecnologica.

Un esempio: le frodi informatiche, reati posti in essere in rete che si manifestano con modalità comunicative, la creazione, tramite l'intelligenza artificiale, di “creare” soggetti virtuali e renderli operativi in termini attendibili e per finalità criminali.

In questi casi l'utilizzo del programma per predisporre testi, per organizzare informazioni e per sviluppare contatti funzionali a attuare tali condotte illecite non potrà che ricadere su coloro che hanno posto in essere l'attività stessa.

In relazione alle condotte colpose, la conclusione è più articolata.

Come è noto, ai sensi dell'art. 43 comma 3 c.p. il reato è colposo «*quando l'evento, anche se preveduto, non è voluto dall'agente e si verifica a causa di negligenza o imprudenza o imperizia, ovvero per inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline*».

In che termini, e come, tale principio è trasponibile nell'era dell'A.I.?

Delle due, l'una: o la colpa dovrà essere sempre considerata sussistente in capo al produttore, dal momento che egli potrà sempre prevedere una determinata classe di eventi lesivi algoritmici; oppure, qualora prevalga una concezione restrittiva della colpa, difficilmente potrà ritenersi esistente una colpa in capo al produttore, stante il carattere di intrinseca imprevedibilità dell'evento lesivo concretamente realizzatosi.

Ciò premesso, si ribadisce che gli "algoritmi di apprendimento automatico" (*machine learning*) restituiscono risultati potenzialmente infiniti e imprevedibili in quanto i comportamenti umani all'interno dei sistemi da cui apprendono sono imprevedibili. E proprio in questo, sostanzialmente, consiste il vero rischio.

Ad ogni modo, data la difficoltà di individuare, all'interno delle strutture che hanno sviluppato il prodotto, i soggetti effettivamente responsabili di eventuali criticità dello stesso, non vi sono dubbi rispetto al fatto che, in molti casi, proprio sulla base dei principi generali di colpa, potrà essere individuata una responsabilità penale di tali soggetti, ovvero, laddove il legislatore lo ritenga, anche ai sensi del d.lgs. n. 231/2001, in relazione alla responsabilità delle persone giuridiche nell'ambito delle quali il soggetto fisico ha operato, ferma restando la necessità di provare il nesso tra l'evento che si assume illecito e la condotta di tali soggetti.

Si pensi, ad esempio, all'implementazione della base conoscitiva del programma - e quindi del meccanismo di autoapprendimento - sulla base di dati e informazioni non corretti o non pertinenti o non adeguatamente finalizzati: si tratta di una condotta che, ove provata, potrebbe indubbiamente costituire un principio di colpa, di rilevanza penale, così come a livello civilistico.

In conclusione, occorre comprendere se il timore di "nuocere" alla diffusione e all'utilizzo generalizzato di forme di A.I. possa essere bilanciato da nuovi strumenti di riconoscimento delle responsabilità o se non sia necessario affrontare l'applicazione di canoni e strumenti da tempo metabolizzati dal sistema penale.

La risposta non è ovviamente scontata. La prospettiva di imboccare la scorcioia del diritto penale di evento, ricorrendo ad esempio alla tradizionale nozione di posizione di garanzia, è suggestiva per la sua funzione di rassicurazione sociale, ma potrebbe determinare un mero centro di accollo di

responsabilità in caso di eventi avversi, senza che in realtà ciò presupponga una reale rimproverabilità nei confronti di un soggetto, in realtà privo di un reale ed effettivo potere di governo ed intervento sull'attività algoritmica. Infine, si segnala che, in data 13 marzo 2024, è stato approvato dal Parlamento Europeo la legge sull'Intelligenza Artificiale (la cui proposta di regolamento era stata presentata dalla Commissione europea il 21 aprile 2021). L'obiettivo della norma europea è quella, in particolare, di "di proteggere i diritti fondamentali, la democrazia, lo Stato di diritto e la sostenibilità ambientale dai sistemi di IA ad alto rischio, promuovendo nel contempo l'innovazione e assicurando all'Europa un ruolo guida nel settore. Il regolamento stabilisce obblighi per l'IA sulla base dei possibili rischi e del livello d'impatto". Il regolamento deve ancora essere sottoposto alla verifica finale dei giuristi-linguisti e dovrebbe essere adottato definitivamente prima della fine della legislatura. Inoltre, la legge deve ancora essere formalmente approvata dal Consiglio. Entrerà in vigore venti giorni dopo la pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'UE e inizierà ad applicarsi 24 mesi dopo l'entrata in vigore.

**NEWS
E APPROFONDIMENTI**

24ORE
PROFESSIONALE

Il “work for equity” applicato agli amministratori di start-up e pmi innovative

di Daniela Ruggiero

Il Sole 24 Ore, Estratto da “Norme&Tributi Plus Diritto”, 15 marzo 2023

In applicazione del regime fiscale del cd. work for equity, il reddito che, ordinariamente, essendo inquadrato tra i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, comprenderebbe anche il valore normale degli strumenti finanziari assegnati all'amministratore (art. 51 TUIR) non concorre alla formazione del reddito imponibile dei suddetti soggetti, sia ai fini fiscali, sia ai fini contributivi.

Il cd. “**work for equity**” costituisce un regime fiscale e contributivo di vantaggio, applicabile agli strumenti finanziari (ivi incluse azioni, quote, opzioni e diritti assimilati) utilizzati dalle start-up innovative per **remunerare prestazioni lavorative e consulenze qualificate**.

Il regime risulta attualmente fruibile anche dalle Piccole e Medie Imprese Innovative (“PMI Innovative”) in forza di quanto disposto dall’articolo 4 del D.L. 3 del 2015, che ha esteso larga parte delle misure già previste in favore delle start-up innovative alle PMI Innovative (sul punto, si veda la **risposta ad interpello n. 776/2021 dell’Agenzia delle Entrate**).

Il regime è stato introdotto dal Legislatore con l’art. 27 del D.L. 179 del 2012 (al quale fa rimando la norma sulle PMI Innovative), che contiene due misure rispettivamente finalizzate a:

- **agevolare e fidelizzare** i dipendenti, i collaboratori e gli amministratori dei soggetti in questione, stabilendo l’irrelevanza fiscale e contributiva, ai fini della determinazione del reddito di lavoro dipendente e assimilato, degli strumenti finanziari ad essi assegnati da parte delle start-up innovative o delle società direttamente controllate da queste ultime (commi da 1 a 3; per comodità “**WFE Incentivante**”);
- **favorire l’acquisizione di opere o servizi qualificati** da parte di start-up e PMI innovative, stabilendo l’irrelevanza fiscale degli strumenti finanziari ricevuti a fronte degli apporti sia di opere e servizi, sia dei crediti maturati a seguito della prestazione di opere e servizi in favore degli stessi soggetti (comma 4; per comodità, “**WFE Professionisti**”).

Elemento comune alle due misure è che, mentre i redditi (di lavoro dipendente o assimilato e di lavoro autonomo) derivanti dall’assegnazione degli strumenti finanziari non acquisiscono rilievo fiscale, **l’eventuale plusvalenza derivante dalla successiva cessione a titolo oneroso di tali strumenti**

finanziari è tassata al 26% secondo le regole ordinarie previste dal Testo Unico delle imposte sui redditi di cui al D.P.R. 917 del 1986 ("TUIR").

Le due misure, però, pur avendo qualche tratto in comune, presentano disciplina ed effetti con significativi profili di differenziazione ed è dunque importante, innanzitutto, discernere la misura che andrà applicata alla fattispecie concreta.

Quali elementi di differenziazione, ad esempio, il regime agevolativo del **WFE Incentivante** si applica **a condizione che gli strumenti finanziari non siano riacquistati dalla start-up innovativa** o *"dalla società emittente o da qualsiasi soggetto che direttamente controlla o è controllato dallastart-up innovativa o dall'incubatore certificato"*; riacquisto che costituisce causa espressa di decadenza dal regime agevolato. Analogo vincolo non è invece previsto per l'istituto rivolto ai servizi professionali.

Altra differenza tra i due istituti è che, per quel che riguarda la misura riservata ai **prestatori di servizi professionali**, il valore degli strumenti finanziari assegnati dalla start-up **non concorre alla formazione del reddito di lavoro autonomo, ma assume rilevanza ai fini contributivi** nonché ai fini **dell'applicazione dell'Iva (circolare 16/2014)**.

In linea generale, alla luce del tenore letterale della norma, **agli amministratori si applica il WFE Incentivante**; va, però, tenuto conto che, in proposito, l'Agenzia delle Entrate ha ritenuto che tale misura **"non sia applicabile nell'ipotesi in cui l'ufficio di amministratore rientri nell'oggetto della professione esercitata dal contribuente e, quindi, il relativo reddito rientri tra quelli di lavoro autonomo in base all'articolo 50, comma 1, lett. c -bis, del TUIR"** (circolare 16/2014; in tal caso, secondo l'Agenzia, l'amministratore -professionista potrà usufruire, ricorrendone le condizioni, al WFE Professionisti).

Qui di seguito si accennano i tratti di maggior rilievo del solo WFE Incentivante.

Quanto ai beneficiari, si è già detto che vi rientrano anche gli amministratori, tranne quelli il cui reddito rientri tra quelli di lavoro autonomo.

L'Agenzia ha pure chiarito che, "in assenza di specifici vincoli in tal senso, il regime agevolativo in esame è applicabile indipendentemente dalla circostanza che sia realizzato un piano incentivante rivolto alla generalità degli amministratori, dipendenti e collaboratori continuativi della start-up *innovativa o dell'incubatore certificato, ovvero rivolto solamente ad alcuni di essi*". Sotto questo profilo, dunque, la previsione di un accordo **"ad personam" non trova ostacoli nell'impianto normativo**.

Oggetto dell'agevolazione è il reddito "derivante dall'assegnazione ... di strumenti finanziari o di ogni altro diritto o incentivo che preveda l'attribuzione di strumenti finanziari o diritti similari, nonché dall'esercizio di diritti di opzione attribuiti per l'acquisto di tali strumenti finanziari ...".

Reddito che, ordinariamente, essendo inquadrato tra i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, comprenderebbe anche il valore normale degli strumenti finanziari assegnati all'amministratore (art. 51 TUIR). Di questa re-

gola ordinaria, il WFE Incentivante costituisce deroga, prevedendo che tale reddito non concorra “ **alla formazione del reddito imponibile dei suddetti soggetti, sia ai fini fiscali, sia ai fini contributivi**”.

Come già accennato, assumerà **rilevanza reddituale**, invece, la **successiva cessione degli strumenti finanziari** assegnati all'amministratore; in particolare, l'eventuale plusvalenza ricavata dalla cessione a terzi assume rilevanza quale reddito diverso ai sensi dell'articolo 67 del TUIR, e, per la **determinazione dell'importo imponibile delle plusvalenze** in esame, rileva **quanto previsto dall'articolo 68**, comma 6, del TUIR, secondo cui le plusvalenze “... sono costituite dalla differenza tra il corrispettivo percepito ... ed il costo od il valore di acquisto assoggettato a tassazione ...”.

Di conseguenza, “in caso di assegnazione gratuita di azioni, quote o strumenti finanziari partecipativi o di esercizio gratuito di diritti di opzione attribuiti per l'acquisto di tali strumenti finanziari, il costo fiscalmente rilevante è pari a zero e l'intero corrispettivo costituisce plusvalenza imponibile quale reddito diverso” (così la circolare 16/2014).

Gli strumenti finanziari ammessi all'incentivo sono quelli “**partecipativi**” e dunque, oltre alle azioni e quote, anche gli “*strumenti finanziari simili alle azioni la cui remunerazione è costituita totalmente dalla partecipazione ai risultati economici della società emittente*” (circolare 16/2014).

Tali strumenti possono essere assegnati direttamente o tramite opzione di sottoscrizione o acquisto, oppure anche come promessa di assegnazione nel futuro.

In ogni caso, soggetto emittente deve essere o la startup/PMI o “*società direttamente controllate*” da questa.

Sotto il profilo quantitativo, la misura **non prevede “alcun limite di importo non imponibile degli strumenti finanziari”** (circolare 16/2014).

È da sottolineare che l'agevolazione è espressamente **subordinata alla condizione** che gli strumenti finanziari (o i relativi diritti) assegnati **non siano “ceduti alla start -up innovativa o all'incubatore certificato, con cui gli amministratori, i dipendenti e i collaboratori intrattengono il proprio rapporto di lavoro o collaborazione...”** (circolare 16/2014, che cita la relazione illustrativa della norma).

Nel caso in cui **tale condizione non sia rispettata**, “l'intero valore degli strumenti finanziari o dei diritti, che non è stato assoggettato a tassazione al momento dell'assegnazione o dell'esercizio del relativo diritto, sarà assoggettato a tassazione, quale reddito di lavoro nel periodo di imposta in cui si verifica la cessione. A tal fine, pertanto, rileverà il valore che gli strumenti finanziari e i diritti rilevanti avevano al momento dell'assegnazione o dell'esercizio [del diritto] e non il diverso valore che tali strumenti finanziari e diritti avevano al momento della cessione” (circolare 16/2014, che cita la relazione illustrativa della norma).

In tal caso, ove dalla cessione “**vietata**” l'amministratore consegua un corrispettivo superiore all'importo attratto a tassazione quale reddito di lavoro

ro, emergerà una plusvalenza, che andrà a sua volta sottoposta a tassazione come reddito diverso.

Quanto, infine, alle **modalità applicative del WFE Incentivante**, la "Guida all'uso dei piani azionari e del work for equity" realizzata dalla Segreteria tecnica del Ministro dello Sviluppo economico ("Guida MISE") contempla varie opzioni, quali:

- i. l'assegnazione di azioni o quote mediante **aumento di capitale a titolo gratuito**;
- ii. l'assegnazione di azioni o quote mediante **aumento di capitale a titolo oneroso**;
- iii. la **cessione di azioni o quote proprie** (precedentemente acquistate dalla start-up/PMI); iv) l'attribuzione di **s t o c k o p t i o n , r e s t r i c t e d s t o c k o r e s t r i c t e d s t o c k u n i t**;
- iv. v) l'assegnazione di **strumenti finanziari partecipativi**.

Ovviamente, per ciascuna di queste ipotesi andrà verificata la compatibilità con il modello legale, i vincoli statutari e le altre condizioni previste dalla legge, non oggetto della presente analisi.

**A cura di Daniela Ruggiero - Dottore Commercialista e Revisore Legale dei Conti*

La dematerializzazione delle quote srl cambia il gioco nel mercato dei capitali

di Simmaco Riccio, Of Counsel di BLB Studio Legale

Il Sole 24 Ore, Estratto da "Norme&Tributi Plus Diritto", 14 marzo 2023

Il panorama delle piccole e medie imprese (PMI) e delle start-up italiane è destinato a vivere una trasformazione radicale grazie alla recente riforma introdotta dal Legge Capitali, che prevede la dematerializzazione delle quote delle Società a Responsabilità Limitata (Srl). Questa innovativa misura si pone al centro di una strategia più ampia volta a potenziare la competitività e l'accesso al mercato dei capitali per le realtà imprenditoriali di minori dimensioni.

La dematerializzazione, procedura che consente di sostituire i documenti cartacei con equivalenti digitali, si applicherà alle quote societarie delle PMI-Srl, attribuendo loro un codice ISIN univoco. Ciò rappresenta un passo avanti significativo, poiché apre le porte a un mercato secondario finora inaccessibile a queste entità, facilitando le operazioni di compravendita e offrendo nuove opportunità di finanziamento.

Il fulcro di questa riforma risiede nelle modifiche introdotte dall'art. 3 del D.L. 25/2023, che conferiscono alla Consob il potere di estendere la definizione di "strumento finanziario digitale" alle quote di S.r.l., in linea con le raccomandazioni del Libro Verde sulla competitività dei mercati finanziari, presentato dal ministero dell'Economia nel 2022. La misura introduce una deroga al regime di circolazione delle partecipazioni previsto ordinariamente dall'art. 2470 c.c. (atto con sottoscrizioni autenticate da un notaio) e dall'art. 36 co. 1-bis del DL 112/2008 convertito (atto sottoscritto con firma digitale e iscritto nel Registro delle imprese attraverso l'intervento di intermediari autorizzati). In questo scenario, Monte Titoli assume un ruolo centrale come depositario per gli strumenti finanziari dematerializzati, garantendo un'efficace gestione della liquidazione e del regolamento delle transazioni titoli.

La misura si prefigge di rivoluzionare il modo in cui le PMI e le start-up accedono al mercato dei capitali, semplificando notevolmente i processi burocratici e promuovendo una maggiore liquidità e trasparenza. Nell'ambito della recente riforma legislativa, le piattaforme di equity crowdfunding rivestono un ruolo di primaria importanza, avendo attivamente contribuito alla promozione e al sostegno di tale misura. La previsione è che tale normativa porterà a un significativo incremento della liquidità nel settore delle PMI italiane, favorendo pertanto la loro crescita e lo sviluppo economico nazionale. Questo impatto, particolarmente rilevante per il settore dell'equity crowdfunding, evidenzia il potenziale trasformativo della dematerializzazione delle quote Srl, atteso con grande ottimismo dalle piattaforme che operano in questo ambito.

La dematerializzazione delle quote delle Srl non solo facilita le transazioni e l'ag-

giornamento dei libri soci, ma apre anche a possibilità di finanziamento precedentemente inesplorate, segnando un punto di svolta nella storia del mercato dei capitali italiano. Con questa mossa, l'Italia si posiziona all'avanguardia nella digitalizzazione dei mercati finanziari, promettendo un futuro di maggiore efficienza, trasparenza e opportunità per le sue imprese.

Nell'ambito delle novità introdotte, si segnala l'inserimento del nuovo comma 2-quater, All'articolo 26 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, il quale stabilisce l'obbligatorietà per le PMI che optano per la dematerializzazione delle proprie quote societarie, di mantenere aggiornato il libro dei soci. Tale registro dovrà contenere, per le quote non emesse in forma scritturale, l'identificazione dei soci, l'entità della partecipazione detenuta da ciascuno, i versamenti effettuati su tali partecipazioni, nonché eventuali cambiamenti relativi all'identità dei soci. Questa disposizione rafforza la trasparenza e la tracciabilità delle partecipazioni societarie, costituendo un ulteriore strato di sicurezza e affidabilità nel contesto della dematerializzazione delle quote.

Crediti d'imposta 5.0 fino al 45% ma serve una certificazione doppia

di Carmine Fotina

Il Sole 24 Ore, Estratto da "Primo Piano", 28 febbraio 2024

ROMA

Il piano Transizione 5.0 è contenuto nel decreto legge Pnrr approvato dal consiglio dei ministri il 26 febbraio. Atteso da mesi dalle imprese, che in diversi casi hanno sospeso gli investimenti in vista dei nuovi crediti d'imposta, diventerà a tutti gli effetti operativo solo dopo l'emanazione di due decreti attuativi.

I beni agevolabili

Macchinari, robot, software digitali green

Il programma, che dispone di una dote di 6,3 miliardi di fondi europei del RepowerEu, punta a incentivare progetti di innovazione effettuati nel 2024 e 2025 che conseguono una riduzione dei consumi energetici. Sono agevolabili gli investimenti (acquisto o leasing) in beni strumentali materiali (macchine utensili, robot, magazzini automatizzati) e immateriali (software) tecnologicamente avanzati e interconnessi ai sistemi di fabbrica indicati nella legge di bilancio 2017 che aveva definito il piano Industria 4.0, a condizione che siano usati in progetti di innovazione che riducano i consumi energetici della struttura produttiva di almeno il 3% (oppure i processi interessati dall'investimento almeno del 5%). C'è comunque un ampliamento rispetto alla vecchia platea di beni: vengono ricompresi anche software o applicazioni per il monitoraggio dei consumi e dell'energia autoprodotta o che introducono meccanismi di efficienza energetica; nonché, se acquistati unitamente a questi, software per la gestione di impresa.

Energia rinnovabile

Oltre 40mila euro ok a impianti autoconsumo

Nell'ambito dei progetti di innovazione che rispettano i requisiti prima citati, e che sono superiori a un importo di 40mila euro, possono essere agevolati anche investimenti in impianti per l'autoproduzione di energia rinnovabile destinata all'autoconsumo, escluse le biomasse. Per quanto riguarda i pannelli fotovoltaici, sono ammessi solo quelli inseriti nel registro Enea: quindi prodotti nella Ue e classificati secondo tre livelli di alta efficienza. In particolare, i moduli delle due classi con un'efficienza a livello di cella più alta godono di un superincentivo perché concorrono al calcolo del credito d'imposta, rispettivamente, per il 120 e 140 per cento (secondo il governo potranno beneficiarne i prodotti realizzati in Italia, come quelli della gigafactory Enel di Catania).

Formazione

Ammesse spese fino al limite di 300mila euro

Anche le spese di formazione sulle tecnologie rilevanti per la transizione digitale ed energetica sono agevolabili, ma solo entro il 10% degli investimenti totali (calcolando sia beni strumentali digitali sia quelli per l'autoconsumo da energia rinnovabile) e comunque fino a 300mila euro. Le aziende sono però tenute a ricorrere a formatori esterni.

Le aliquote

Premiate di più le Pmi. Tre le classi energetiche

Per investimenti fino a 2,5 milioni il credito di imposta arriverà al 45% nella terza classe di efficienza energetica, cioè quella che darà risultati migliori di risparmio (almeno il 10% per l'unità produttiva o 15% per il processo). Si scende a un credito d'imposta al 40% e al 35% nella seconda classe di risparmio (dal 6 a 10% per unità produttiva e 10-15% per il processo) e nella prima (rispettivamente dal 3 al 6% e dal 5 al 10%). L'intensità dell'aiuto cala all'aumentare dell'investimento, secondo la logica di premiare di più le piccole e medie aziende rispetto ai grandi gruppi. Così per la quota di investimenti compresa tra 2,5 e 10 milioni di spesa il credito d'imposta sarà del 25% nella terza classe di efficienza energetica, del 20% nella seconda e del 15% nella prima classe. Infine, per la quota tra 10 e 50 milioni il beneficio fiscale sarà rispettivamente del 15%, 10% e 5 per cento. Per gli investimenti effettuati in leasing, si assume il costo sostenuto dal locatore per l'acquisto dei beni. Infine, se il bene strumentale è utilizzato mediante soluzioni di cloud computing, sono agevolabili anche i costi per l'uso di questo servizio, limitatamente alle quote imputabili.

Il risparmio energetico

Confronto su base annua con variabile produzione

Il decreto spiega come sarà calcolato il risparmio energetico. Il raffronto sarà fatto sui consumi dell'anno precedente a quello di avvio degli investimenti, al netto di variazioni dei volumi produttivi e di fattori esterni condizionanti. Per le imprese di nuova costituzione, il calcolo sarà invece fatto rispetto ai consumi medi annui riferibili a uno «scenario controfattuale», che sarà definito con uno dei due decreti attuativi previsti.

Gli adempimenti

Piattaforma Mimit per gestire le certificazioni

Per l'accesso al contributo, le imprese dovranno presentare un'apposita comunicazione al ministero delle Imprese e del made in Italy (Mimit) prima e dopo il comple-

tamento degli investimenti. Ma, soprattutto, dovranno presentare una doppia certificazione di un valutatore indipendente: una ex ante sulla riduzione dei consumi di energia conseguibili e l'altra ex post sull'effettiva realizzazione degli investimenti. Per le Pmi, le spese per le certificazioni saranno riconosciute in aumento del credito d'imposta fino a 10mila euro. Non basta. Perché il Mimit dovrà nel frattempo implementare una piattaforma informatica che servirà sia a gestire le certificazioni sia a controllare l'andamento della misura. Come già previsto per Industria 4.0, poi, l'effettivo sostenimento delle spese ammissibili deve risultare da un'ulteriore certificazione, stavolta rilasciata dal soggetto incaricato o abilitato alla revisione legale dei conti. Per le imprese non obbligate per legge alla revisione dei conti, le spese per questa certificazione possono incrementare il credito d'imposta fino a 5mila euro.

Modalità di fruizione

Compensazione entro il 2025

I rilievi mossi dalla Ragioneria dello Stato, legati ai tempi di ultimazione del Pnrr, hanno portato in extremis a una revisione delle modalità di fruizione dei crediti d'imposta. Ne è scaturito un meccanismo a maglie più strette. La compensazione avviene presentando il modello F24 in un'unica rata, ma tassativamente entro il 31 dicembre 2025. L'eccedenza non compensata entro questa data può essere riportata in avanti ma spalmata in cinque rate annuali di pari importo. Nel complesso, l'ammontare utilizzato in compensazione non deve eccedere l'importo concesso dal Mimit e quest'ultimo, ai fini dei controlli, prima ancora della comunicazione ai beneficiari, trasmette all'agenzia delle Entrate l'elenco delle imprese ammesse a fruire dell'agevolazione e l'importo del credito concesso, che diventa disponibile trascorsi dieci giorni. Il credito d'imposta non può formare oggetto di cessione o trasferimento neanche all'interno del consolidato fiscale. L'importo, inoltre, è ridotto in misura corrispondente se i beni agevolati sono ceduti a terzi, destinati a finalità estranee all'attività d'impresa o anche destinati a stabilimenti diversi da quelli che hanno dato diritto all'agevolazione, oppure a fronte di mancato esercizio dell'opzione per il riscatto nel caso di leasing.

Le esclusioni

Fuori i settori che danneggiano l'ambiente

Il "bonus" non scatta per investimenti in tutta una serie di settori ritenuti non compatibili con il principio Ue Dnsh (do not significant harm, non arrecare danni significativi all'ambiente), a partire dalle attività direttamente connesse ai combustibili fossili. Sono esclusi anche gli investimenti in beni oggetto di concessione con regime a tariffa nei settori dell'energia, dell'acqua, dei trasporti, delle infrastrutture, delle poste, delle tlc, della depurazione delle acque e della raccolta e smaltimento dei rifiuti.

Provvedimenti attuativi

Due decreti: su regole tecniche e formatori

Due i provvedimenti attuativi attesi. Quello centrale dovrà essere adottato dal Mi- mit entro 30 giorni dall'entrata in vigore del decreto e definirà sei aspetti: contenuto e modalità di trasmissione dei comunicazioni e certificazioni; criteri per la determi- nazione del risparmio energetico conseguito; procedure di concessione e fruizione del credito d'imposta, nonché di controllo ed eventuale recupero; modalità per assi- curare il rispetto del limite di spesa (3,15 miliardi per il 2024 e altrettanti per il 2025); individuazione dei requisiti dei certificatori; eccezioni relative agli investimenti non agevolabili; modalità con cui assicurare che almeno 4 miliardi contribuiscano agli obiettivi in materia di cambiamenti climatici, come previsto dal Recovery plan. Il se- condo decreto attuativo, per il quale non è indicata una data limite di emanazione, definirà i requisiti dei formatori cui le imprese si potranno rivolgere per le spese di formazione agevolabili.

Che succede al piano 4.0

In vigore anche i vecchi aiuti ma senza cumulo

Il piano 5.0 non cancella i (meno generosi) crediti di imposta di Transizione 4.0 che restano in vigore per chi effettua investimenti in digitalizzazione che non produco- no però un predeterminato risparmio energetico. Ma, in relazione ai medesimi costi ammissibili, le due agevolazioni non saranno cumulabili tra loro. Non solo. I crediti d'imposta 5.0 non sono cumulabili con altre agevolazioni finanziate con fondi eu- ropei e con il credito d'imposta per gli investimenti nella Zona economica speciale unica del Mezzogiorno.

Super tutoraggio per prevenire i rischi fiscali delle aziende

di Antonio Longo, Antonio Tomassini

Il Sole 24 Ore, Estratto da "NORME E TRIBUTI", 28 febbraio 2024

Il Dlgs 221/2023 rinnova e potenzia il regime di adempimento collaborativo, ovvero il tutoraggio dell'agenzia delle Entrate per prevenire i rischi fiscali delle aziende. Si estende la platea ai soggetti con fatturato superiore a 750 milioni (la soglia è destinata a scendere a 100 milioni da qui al 2028) e si prevede la possibilità, anche per le Pmi senza i requisiti dimensionali di accesso, di certificare il proprio sistema di controllo del rischio. L'obiettivo è quello di tendere alla prevedibilità dell'imposizione e a una maggiore certezza del diritto. Per centrarlo, tuttavia, occorre più coraggio. L'esperienza di questi anni ha portato molte aziende ammesse al regime a sollevare le medesime criticità e a individuare i correttivi necessari. Il legislatore delegato ha parzialmente risposto a queste esigenze.

Sanzioni penali e amministrative

Non risultano, salvo casi di frode, condanne a carico di soggetti che abbiano aderito al regime dal 2015 a oggi. Per le fattispecie penali tributarie occorre il dolo specifico, che non può certo ravvisarsi in capo a chi si sottopone spontaneamente al tutoraggio. Ora, il fatto che nel decreto 221 sia stata prevista una causa di esclusione della punibilità (peraltro limitata agli elementi attivi) per i rischi comunicati all'Agenzia lascia sul regime l'ombra di un procedimento penale che comunque prende avvio, con le negative conseguenze anche reputazionali che ciò porta con sé (la valutazione della causa di non punibilità spetta al giudice). Questo rischio poteva essere scongiurato eliminando tout court la rilevanza penale delle condotte non fraudolente. Scelta, quest'ultima, più coerente anche rispetto alla prevista esclusione dell'applicazione delle sanzioni amministrative, fondata sullo stesso presupposto.

Occorrerebbe, peraltro, rimuovere la disparità di trattamento tra rischi significativi e non (a discapito di questi ultimi, per i quali, ove monitorati, dovrebbe sempre valere una esimente sanzionatoria amministrativa e penale).

Contraddittorio con l'Agenzia

Complice la carenza di risorse da destinare al regime, il contraddittorio è stato finora connotato in alcuni casi da una certa "rigidità". Non sembra sufficiente la previsione di un contraddittorio preventivo, occorre un *quid pluris* perché per questi soggetti la strada del contenzioso dovrebbe essere sempre esclusa (tradirebbe la ratio dell'istituto). Sarebbe senz'altro meglio prevedere una forma di arbitrato affidato a un organismo terzo capace di prendere decisioni veloci sulle divergenze di vedute tra Agenzia e contribuenti.

Interlocutore unico

Le società nel regime devono avere un interlocutore unico ed essere esonerate da forme di controllo a sorpresa. Per tale ragione il coinvolgimento della Guardia di finanza, menzionato dal decreto, dovrà essere inteso come un potenziamento del team dedicato alla gestione dell'istituto e non come la creazione di un ulteriore interlocutore. In quest'ottica, le materie oggetto del tutoraggio dovranno tendere a coprire tutte le problematiche, anche ad esempio quelle connesse al consolidato per i gruppi. Sarà consentito l'accesso al regime a tutte le società consolidate, anche se resta da chiarire il perimetro della eventuale certificazione, verosimilmente limitato soltanto alle nuove ammesse.

Pmi

È meritorio l'intento di estendere la platea alle Pmi e dare un ruolo alle certificazioni dei professionisti (avvocati e commercialisti). Peraltro, sono noti i vantaggi, anche extra tributari, di dotarsi di un sistema di controllo dei rischi (Tcf) che vada nella direzione di una "compliance integrata" atta ad abbracciare le tematiche di cui al Dlgs 231/2001, alla legge 262/2005, alla certificazione Aeo. Del resto, la tax compliance è ormai considerata un aspetto cruciale della governance aziendale ed è ritenuta un indicatore di responsabilità sociale e di un approccio sostenibile al business, che può contribuire a migliorare reputazione e rating Esg dell'azienda. Tuttavia, l'adozione di un Tcf comporta anche il sostenimento di costi e i benefici specifici concessi dalla novella per le Pmi paiono troppo contenuti.

Non sembrano infatti sufficienti la riduzione a 1/3 delle sanzioni amministrative non superiori al minimo edittale e la causa di non punibilità penale solo in caso di rischi comunicati con interpello prima della presentazione della dichiarazione.

Alcune di queste problematiche possono essere superate o attenuate dai vari provvedimenti attuativi previsti dal decreto 221, che si spera facciano un altro passo in avanti nella direzione indicata.

Tremonti Ambiente legata all'investimento, non alla fine dei lavori

di Damiano Peruzza, Giorgio Emanuele Degani

Il Sole 24 Ore, Estratto da "NORME E TRIBUTI", 19 febbraio 2024

Il diritto all'agevolazione fiscale prevista dall'articolo 6, commi 13, e seguenti della legge 388/2020 (la cosiddetta Tremonti detassazione ambientale) spetta nel momento in cui viene avviato l'investimento e non alla successiva ultimazione dei lavori, ovvero consegna del bene in caso di locazione finanziaria. Ciò in quanto i requisiti richiesti dalla normativa per accedere al beneficio devono sussistere all'avvio dell'investimento e non in una fase successiva. Questo è il principio di diritto reso dalla Cgt di II grado della Lombardia, con sentenza 3177/15/2023 (presidente Steinleitner, relatore De Domenico). Una società presentava istanza di rimborso delle somme conseguenti all'accesso e al conseguente utilizzo della "Tremonti ambiente", di cui in un primo momento non aveva usufruito.

La società, con la richiesta di rimborso, dimostrava di avere tutti i requisiti normativi per accedere al beneficio; in tal senso, trasmetteva all'amministrazione finanziaria i bilanci della società, nonché quelli delle ulteriori società legate da controllo o controllate. In sostanza, veniva dimostrata la sussistenza del requisito soggettivo dell'agevolazione, ossia dell'appartenenza alla categoria delle cosiddette piccole e medie imprese.

L'ufficio negava il rimborso e il giudice di primo grado accoglieva il ricorso, ritenendo che la documentazione versata tanto nella fase procedimentale quanto in giudizio dalla società fosse sufficiente a dimostrare la sussistenza del requisito soggettivo per godere dell'agevolazione.

A fronte dell'appello dell'amministrazione finanziaria, i giudici di secondo grado lo hanno rigettato. Richiamando la più recente giurisprudenza di legittimità sul tema (Cassazione 5058/2022 e 21526/2022), i giudici hanno ritenuto che non è previsto alcun termine entro il quale il contribuente deve manifestare l'intenzione di valersi della detassazione connessa all'investimento ambientale, né è previsto un modulo di dichiarazione predisposto dall'amministrazione finanziaria per richiederlo.

La detassazione consiste quindi in una semplice variazione in diminuzione dell'Ires e può essere richiesta laddove la società dimostri la sussistenza dei requisiti oggettivi e soggettivi all'atto dell'avvio dell'investimento e non alla ultimazione dei lavori. Inoltre, la mancata richiesta del beneficio nel relativo anno d'imposta non può dirsi imputabile ad un comportamento discrezionale o negligente della parte, ma è dovuta alla incertezza interpretativa risolta successivamente con il Dm del 5 luglio 2012.

Impianti e Cer possono essere disallineati

di Gabriele Sepio, Ilaria Ioannone

Il Sole 24 Ore, Estratto da "NORME E TRIBUTI", 17 febbraio 2024

Il decreto del ministero dell'Ambiente e della Sicurezza energetica che introduce misure di sostegno per lo sviluppo di comunità energetiche e di altre forme di auto-consumo collettivo di energia da fonti rinnovabili punta a valorizzare e promuovere la diffusione del modello-Cer, basato sulla cooperazione attiva di una determinata collettività, che sceglie di associarsi per produrre, accumulare e condividere energia green. Ciò attraverso la costituzione di un soggetto giuridico autonomo che, operando senza finalità di lucro, è aperto alla partecipazione di una ampia platea di interlocutori (come persone fisiche, Pmi, Ets e amministrazioni pubbliche) situati nelle vicinanze di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili (articolo 31, Dlgs 199/2021). Il decreto Cer contempla due "premierità" in favore delle comunità energetiche, tra loro cumulabili. Da un lato, si prevede lo stanziamento di 2,2 miliardi di risorse Pnrr volte a coprire fino al 40% delle spese sostenute per l'installazione di impianti in Comuni con popolazione sotto i 5mila abitanti.

Un'agevolazione che troverà applicazione fino al 30 giugno 2026, per la realizzazione di una potenza complessiva pari almeno a 2 GW e una produzione indicativa di almeno 2.500 GWh/anno. D'altro lato, è prevista una tariffa incentivante ventennale sull'energia condivisa, composta da una parte fissa - che aumenta al diminuire della potenza dell'impianto - e una variabile, legata al prezzo di mercato dell'energia. Tale misura trova applicazione fino al trentesimo giorno successivo al raggiungimento di una quantità di potenza incentivata pari a 5 GW, e comunque non oltre il 31 dicembre 2027. In tale contesto, tuttavia, la pubblicazione del decreto ha portato gli operatori a interrogarsi sulla possibilità o meno, per le Cer, di accedere alla tariffa "premio" anche dopo l'entrata in esercizio degli impianti. Infatti, tra le condizioni di accesso al beneficio contemplate all'articolo 3 del decreto, si richiede, da un lato, che la potenza massima dell'impianto (o del potenziamento) sia pari a 1 MW e, dall'altro, che la Cer sia già regolarmente costituita alla data di entrata in esercizio degli impianti.

Una formulazione eccessivamente restrittiva, che avrebbe potuto pregiudicare la fruizione dell'incentivo in tariffa per le iniziative progettuali già avviate nelle more dei decreti attuativi previsti dal Dlgs 199/2021, tenuto conto anche del fatto che quest'ultimo non contempla una simile condizione. Tale criticità, d'altro canto, può dirsi superata dopo i chiarimenti forniti dal ministero nell'interrogazione parlamentare del 31 gennaio scorso. Il ministero ha precisato che - nel corso dell'interlocuzione avvenuta con la Commissione europea nel 2022 - è stato accolto l'orientamento che garantisce alle Cer di accedere alla tariffa "premio" anche in un momento successivo rispetto all'entrata in esercizio degli impianti. Unica condizione è che la Cer dimostri che la struttura produttiva sia stata pensata, sin dal principio, come «impianto di comunità», con l'obiettivo di accedere al regime incentivante.

Bonus quotazioni prorogato con il tetto a 500mila euro

di Alessandro Germani

Il Sole 24 Ore, Estratto da "NORME E TRIBUTI", 16 febbraio 2024

Nel decreto milleproroghe attualmente in fase di conversione viene prorogato il "bonus quotazioni" fino a tutto il 2024, con una copertura di 6 milioni per il 2025. Vediamone gli aspetti salienti.

Il credito d'imposta per le Pmi destinate alla quotazione (articolo 1 commi da 89 a 92 della legge 205/2017) attualmente prorogato fino a fine anno è pari a 500.000 euro. Poiché la copertura sul 2025 è di 6 milioni, significa in sostanza uno spazio teorico di 12 quotazioni.

A fronte dei costi sostenuti per l'ammissione alla quotazione, si avrà diritto ad un credito d'imposta, fino ad un importo massimo pari a 500.000 euro, commisurato al 50 % dei costi di consulenza sostenuti fino al 31 dicembre 2024 per la predetta finalità. Il credito d'imposta è utilizzabile in compensazione.

I destinatari

La misura riguarda le Pmi di definizione comunitaria (raccomandazione 2003/361/CE della Commissione) ed è relativa ai costi sostenuti per l'ammissione alla quotazione in un mercato regolamentato o in sistemi multilaterali di negoziazione di uno Stato membro Ue o See. La misura è destinata per lo più al segmento Euronext Growth (ex Aim Italia), che è un sistema multilaterale di negoziazione (cd. Mtf) e costituisce il listino peculiare di queste imprese. Circa l'equiparazione in ambito fiscale fra mercati regolamentati e sistemi multilaterali di negoziazione si veda la circolare 32/E/20.

Si tratta di un credito d'imposta aggiuntivo, che non soggiace né al limite generale delle compensazioni, elevato a decorrere dal 2022 a 2 milioni di euro, né al limite annuale di 250.000 euro per i crediti d'imposta da quadro RU. L'utilizzo in compensazione avviene dal periodo d'imposta successivo a quello in cui è stata ottenuta la quotazione (di qui la previsione di 6 milioni sul 2025).

Il credito d'imposta deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di maturazione del credito e nelle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi d'imposta successivi fino a quello nel quale se ne conclude l'utilizzo. Non concorre alla formazione del reddito né della base imponibile Irap. Il credito d'imposta è stato disciplinato dal decreto del Mise del 23 aprile 2018 che allo stato attuale dovrebbe essere applicabile, visto che la norma è sempre stata solo rinviata e rifinanziata ma mai modificata.

I costi con diritto al bonus

Vediamo quali sono i costi della quotazione con diritto al bonus. Secondo l'ar-

articolo 4 le attività ammissibili sono quelle:

- finalizzate alla quotazione, quali l'implementazione e l'adeguamento del controllo di gestione, l'assistenza nella redazione del piano industriale, il supporto all'impresa nelle varie fasi
- fornite durante la fase di ammissione e finalizzate ad attestare l'idoneità della società all'ammissione e alla successiva permanenza sul mercato
- necessarie per collocare presso gli investitori le azioni quotate
- finalizzate a supportare l'emittente nella revisione delle informazioni finanziarie storiche o prospettive finalizzate a predisporre un report (due diligence finanziaria inclusa)
- di assistenza all'emittente nella redazione del documento di ammissione o del prospetto o dei documenti utilizzati per il collocamento presso investitori qualificati o per la produzione di ricerche
- riguardanti le questioni legali, fiscali e contrattualistiche strettamente inerenti alla procedura di quotazione
- di comunicazione effettuate tramite interviste, comunicati stampa, eventi e presentazioni alla comunità finanziaria.

L'IDENTIKIT

L'agevolazione

Il bonus quotazioni è un credito d'imposta destinato alle Pmi che si quotano su listini di borsa. È pari al 50% dei costi sostenuti fino ad un importo massimo di 500mila euro

La platea di riferimento

Il credito d'imposta è indirizzato alle Pmi di definizione comunitaria (raccomandazione 2003/361/Ce) relativamente ai costi sostenuti per l'ammissione alla quotazione in un mercato regolamentato o in sistemi multilaterali di negoziazione di uno Stato membro Ue o See

La proroga

Il credito d'imposta viene prorogato per tutto il 2024, essendo stato rifinanziato con un importo di 6 milioni a valere sul 2025. Considerato che l'importo massimo dei costi agevolabili è di 500mila euro, ciò significa che teoricamente ci sarebbe spazio per agevolare i costi di 12 quotazioni

Aiuti di Stato, la disposizione quadro sulla concessione degli incentivi

di *Alvise Benedetti, Amalia Luzzati*

Il Sole 24 Ore, Estratto da "Edicola Fisco", 15 febbraio 2024, p. 47-53

Le condizioni per il riconoscimento degli incentivi di natura fiscale ai soggetti titolari di reddito di lavoro autonomo e di impresa che abbiano una sede o una stabile organizzazione nel territorio dello Stato

Negli ultimi anni, in considerazione della crisi economica fortemente acuita dagli effetti della pandemia da Covid-19 e del conflitto Russo Ucraino, si è assistito ad un significativo intervento dello Stato a sostegno delle imprese mediante lo strumento dell'incentivazione.

La progressiva stratificazione degli interventi ha reso il sistema agevolativo vigente estremamente frammentato e tale da ingenerare incertezze giuridiche e gravi inefficienze. Si pone dunque l'esigenza di coordinamento delle diverse novità normative sugli incentivi con la disciplina vigente, nonché di salvaguardia del primato del diritto dell'Ue, al cui rispetto la politica fiscale nazionale, come noto, deve necessariamente essere improntata.

In quest'ottica, in merito alla riforma della fiscalità internazionale in commento è verosimile che meccanismi di coordinamento e raccordo con la normativa nazionale verranno previsti nell'ambito di una più ampia e sistematica revisione degli incentivi alle imprese, finalizzata alla realizzazione di un "Codice degli incentivi", che il Governo è delegato ad adottare, ai sensi dell'articolo 3 della legge Delega 160/2023 (Relazione illustrativa del Ddl n. 571 - *Revisione del sistema di incentivi alle imprese*).

Quanto al rapporto con l'ordinamento dell'Unione europea, pur non essendo necessaria una previsione in tal senso, l'articolo 4 del Dlgs 209/2023 qui in commento - in attuazione dell'articolo 9, comma 1, lettere *g*), *h*) e *i*), della legge Delega 111/2023 - si pone l'obiettivo di adottare una politica di incentivi fiscali conforme alla disciplina euro-unitaria in materia di aiuti di Stato.

In particolare, l'articolo 4 dispone che la fruizione degli incentivi fiscali in favore dei titolari di reddito di impresa o di lavoro autonomo aventi sede o stabile organizzazione in Italia, compresi quelli già vigenti, sia condizionata al rispetto della normativa in materia di aiuti di Stato nonché all'autorizzazione preventiva da parte della Commissione europea, nei casi previsti dalla normativa stessa. Più precisamente, la norma in esame opera un espresso rinvio, innanzitutto, all'articolo 107, paragrafo 1, del Trattato sul Funzionamento dell'Unione europea ("Tfue"), ai sensi del quale gli aiuti concessi mediante risorse pubbliche

che, favorendo talune imprese o produzioni, falsino o minaccino di falsare la concorrenza, sono incompatibili con il mercato interno. Nel prosieguo ci si soffermerà dunque sulla portata e sull'ambito di applicazione delle disposizioni in tema di aiuti di Stato, a cui l'articolo 4 si riferisce.

Gli elementi costitutivi dell'aiuto di Stato

Ai fini della configurazione di una misura (nel caso di specie un incentivo) come aiuto di Stato l'articolo 107 Tfe richiede la coesistenza dei seguenti elementi costitutivi:

- la misura deve essere concessa mediante risorse pubbliche;
- la misura deve conferire alle imprese un vantaggio economico;
- il vantaggio deve essere selettivo;
- deve falsare o rischia di falsare la concorrenza incidendo negativamente sugli scambi tra Stati membri.

Utile delucidazione sull'interpretazione dei menzionati presupposti si traggono dalla "Comunicazione sulla nozione di aiuto" della Commissione europea, che riflette la prassi applicativa della medesima Commissione europea, nonché i dettami della Corte di Giustizia dell'Ue in tema.

Venendo all'esame dei vari elementi, si evidenzia che nel novero delle risorse statali rientrano molteplici forme di entrate fiscali e contributive, riconducibili a riduzioni o esenzioni concesse dallo Stato, quali le ipotesi di riduzione della base imponibile o dell'imposta dovuta attraverso extra-deduzioni, esenzioni, crediti di imposta.

È altresì frequente, in caso di misure fiscali, ravvisare il requisito del conferimento di un vantaggio all'impresa, che può essere costituito da un esonero da un onere economico o contributivo.

Si richiede poi che il vantaggio abbia natura selettiva, essendo rivolto solo ad alcune imprese o ad alcuni settori del mercato dello Stato membro (cd. selettività materiale) o esclusivamente a parti del territorio di uno Stato membro (cd. selettività regionale). Tale aspetto assume particolare rilievo, in quanto tra gli obiettivi che si prefigge il decreto legislativo in esame vi è lo sviluppo economico del Mezzogiorno e la riduzione del divario territoriale, mediante un sistema di agevolazioni fiscali finalizzato al sostegno degli investimenti.

In concreto, la valutazione sulla sussistenza del requisito della selettività di un incentivo fiscale è spesso dirimente per valutare se esso soggiace alle norme in materia di aiuti di Stato (e all'obbligo di notifica preventiva alla Commissione europea ivi previsto).

Alla luce della giurisprudenza in tema e della Comunicazione sulla nozione di aiuto, **l'analisi del carattere selettivo** di una misura può essere suddivisa in tre fasi:

- la prima fase si basa sull'individuazione del c.d. sistema di riferimento, inteso come il sistema normativo applicabile in via generale a una determinata fattispecie, avendo riguardo, tra l'altro, alla base imponibile, ai sogget-

ti passivi, all'evento imponibile e alle aliquote fiscali. In pratica, quindi, nel campo fiscale il sistema di riferimento corrisponde, in linea di principio, al tributo stesso. Nell'ambito di indagine sul sistema di riferimento in tema di imposte dirette assume rilievo esclusivamente il diritto nazionale;

- la seconda fase consiste nel verificare se dalla misura in questione traggano beneficio alcune imprese o la produzione di alcuni beni o servizi rispetto ad altre imprese, collocate in una situazione di diritto e di fatto analoga rispetto all'obiettivo intrinseco del sistema di riferimento.
- laddove le due fasi di indagine diano esito positivo - essendosi riscontrata, in relazione alla misura fiscale in questione, una deroga al sistema di riferimento e dunque una "selettività a primavista" - si esaminano le motivazioni sottese alla deroga ravvisata.

La natura selettiva di una misura può escludersi, ad esempio, se la deroga al sistema di riferimento è giustificata *"dalla natura o dalla struttura generale del sistema"*, ovvero, come chiarito dalla Corte di Giustizia, nel caso in cui *"discenda direttamente dai principi informatori o basilari del sistema tributario"*. Inoltre, devono ritenersi ammissibili (e dunque non sono soggette alle norme in materia di aiuti di Stato) le misure selettive adottate al fine di contrastare la frode e l'evasione fiscale o di salvaguardare l'ottemperanza agli obblighi contabili, la buona gestione amministrativa, il principio della neutralità fiscale, la natura progressiva dell'imposta sul reddito e la sua logica redistributiva e l'obiettivo di ottimizzare il recupero dei debiti tributari. Sono escluse dall'ambito di applicazione delle norme sugli aiuti di Stato anche le misure di trattamento fiscale preferenziale rivolte alle società cooperative, in quanto quest'ultime non possono essere considerate in una situazione di fatto e di diritto analoga a quella delle società commerciali. Non presentano natura selettiva nemmeno le misure fiscali volte a garantire la neutralità fiscale per investimenti in fondi o società di investimento collettivo, e a ridurre la doppia imposizione secondo i principi generali del sistema tributario di riferimento, senza avvantaggiare determinati organismi di investimento collettivo o tipi di investimenti. L'inapplicabilità della disciplina in tema di aiuti di Stato vale anche per le misure di condono fiscale, aventi carattere generale nella misura in cui:

1. ad esse possa accedere ogni impresa indipendentemente dalla sua dimensione o dal settore in cui opera;
2. esse non siano subordinate ad una selettività di fatto a beneficio di determinate imprese o segmenti di mercato;
3. esse non siano sottoposte all'esercizio di alcun potere discrezionale di intervento sulla concessione o sull'intensità della misura da parte dell'amministrazione tributaria;
4. esse non implicino la rinuncia all'accertamento.

Particolare attenzione è stata prestata dalla Commissione ai cd. **Rulings fiscali**, vale a dire gli accordi tra l'amministrazione fiscale e il contribuente.

te che, in base alla definizione fornita dalla Comunicazione sulla nozione di aiuti, sono volti a *“determinare anticipatamente l’applicazione del regime fiscale generale ad un caso particolare, alla luce dei fatti e delle circostanze specifiche adesso connessi”*.

In particolare, secondo l’impostazione seguita dalla Commissione in recenti procedimenti, tali accordi potrebbero conferire un vantaggio selettivo nelle ipotesi in cui diano luogo a una riduzione dell’onere fiscale a causa dell’erronea applicazione della normativa fiscale nazionale o non siano accessibili a tutte imprese collocate in un’analoga situazione di diritto o di fatto. Con riferimento a quest’ultima ipotesi, si precisa che la natura selettiva si ravvisa anche a fronte del conferimento, mediante tali accordi, di un trattamento contributivo maggiormente vantaggioso per alcuni contribuenti rispetto ad altri soggetti che versano in una situazione di fatto e di diritto assimilabile. Si tratta, ad esempio, del caso in cui, un accordo sui prezzi di trasferimento non preveda condizioni di libera concorrenza, determinando i prezzi in maniera non corrispondente alle condizioni di mercato.

Infine, per quanto attiene alle transazioni fiscali tra i contribuenti e l’amministrazione tributaria relativi all’importo dell’imposta dovuta, la Commissione ammette l’utilizzo solo ed esclusivamente qualora la riduzione dell’imposta sia chiaramente giustificata e non sia sproporzionata a favore del contribuente.

Il procedimento di notifica dell’incentivo fiscale alla Commissione europea

Dalla qualificazione di una misura fiscale come aiuto di Stato, alla luce dei criteri sovraesposti, discende **l’obbligo di notifica** alla Commissione europea (fatto salvo il caso in cui la misura ricada nell’ambito di applicazione del cd. Regolamento Gber e/o *“de minimis”*). In tal senso, l’articolo 4 in commento dispone che gli incentivi fiscali ivi previsti siano concessi, oltreché in ossequio alla disciplina in materia di aiuti di Stato, a condizione che essi siano stati preventivamente autorizzati dalla Commissione europea a norma dell’articolo 108, paragrafo 3 Tfeue.

Sotto il profilo procedurale, si rileva, in estrema sintesi che, a seguito della notifica effettuata dallo Stato membro ai sensi del Regolamento (Ue) 2015/2282, la Commissione svolge l’esame preliminare entro *“due mesi dal ricevimento della notifica completa”*. Tuttavia, in pratica la durata media della fase preliminare è assai più lunga. L’esame preliminare può concludersi con l’adozione da parte della Commissione di una decisione, mediante la quale si accerta che la misura:

1. non costituisce aiuto di Stato;
2. costituisce aiuto ma non desta dubbi circa la sua compatibilità con il mercato interno (decisione dinon sollevare obiezioni);
3. è di dubbia compatibilità con il mercato interno, avviando un procedimento di indagine formale (decisione di avvio del procedimento d’indagine formale).

Il procedimento di indagine formale dovrebbe concludersi, “per quanto possibile”, entro 18 mesi dall’avvio. Si tratta, tuttavia, di un termine prorogabile di comune accordo tra la Commissione e lo Stato membro interessato. Qualora, all’esito del procedimento, la Commissione non sia giunta a escludere la configurabilità della misura come aiuto ovvero l’insussistenza di dubbi sulla compatibilità con il mercato interno, essa potrà subordinare la decisione a condizioni che consentano di considerare l’aiuto compatibile con il mercato interno e ad obblighi volti a controllare il rispetto della decisione stessa (decisione condizionale), ovvero dichiarare la misura incompatibile con il Tfue (decisione negativa).

In caso di **violazione dell’obbligo di notifica preventiva** di una misura di aiuto (c.d. aiuto illegale), la Commissione può avviare un procedimento per accertarne la compatibilità con le norme del Trattato. Nelle more del procedimento, lo Stato membro può essere obbligato a sospendere l’erogazione dell’aiuto concesso illegalmente, nonché, in circostanze eccezionali, a recuperarlo a titolo provvisorio, fino all’adozione da parte della Commissione della decisione finale. Laddove, all’esito del procedimento, venga stabilita l’incompatibilità dell’aiuto già concesso con il Tfue ordinandone il recupero, lo Stato membro interessato, nel rimuovere la misura, può essere tenuto, tra l’altro, ad intervenire abrogando la norma interna che si pone in violazione della disciplina sugli aiuti di Stato.

Sul punto, si evidenzia che il termine di prescrizione decennale per il recupero da parte della Commissione di misure fiscali costituenti aiuti illegali, per ogni esercizio di bilancio, decorre dall’data in cui è dovuta l’imposta.

Il Regolamento (Ue) n. 651/2014 della Commissione (c.d. “Regolamento Gber”)

Ai sensi dell’articolo 4 in commento, la fruizione degli incentivi fiscali è riconosciuta a condizione che essi siano stati preventivamente autorizzati da parte della Commissione nei termini sovraesposti (articolo 4 lettera a) o siano esentati dall’obbligo di notifica (e dunque di autorizzazione preventiva) in base alla disciplina in euro-unitaria in materia (articolo 4 lettere b) e c).

Tra i regolamenti di esenzione in vigore, il Regolamento (Ue) n. 651/2014 della Commissione (c.d. “Regolamento Gber”) rappresenta il provvedimento di riferimento in quanto destinato alle imprese operanti nella generalità dei settori economici. In estrema sintesi, partendo dall’evidenza dell’esistenza di alcune carenze di mercato in determinati settori, sono ammessi gli aiuti di Stato che soddisfano specifiche condizioni calibrate per ciascun ambito economico (le “categorie”), per perseguire obiettivi di interesse comune. Nel Regolamento Gber sono pertanto sistematizzate alcune condizioni affinché siano concessi aiuti di Stato in esenzione di notifica, minimizzando gli effetti distorsivi sulla concorrenza e garantendo al contempo trasparenza nella concessione.

La versione attualmente vigente del Regolamento Gber è stata modificata dal Regolamento (Ue) 2023/1315 della Commissione, i cui effetti sono decorsi dal

1/7/2023 e si compone di quattro Capi.

Al Capo I "Disposizioni comuni" sono prescritti i criteri e le condizioni generali affinché una misura rientri in regime di esenzione. Nella pratica fiscale, si riscontra il rinvio nella normativa o nella prassiministeriale all'articolo 2 "Definizioni" per rimandare o mutuare alcune nozioni; per esempio, ai fini del credito d'imposta per investimenti al Mezzogiorno (articolo 1, commi 98 e ss., legge 208/2015).

Il Capo II "Controllo" disciplina le procedure di controllo degli aiuti concessi dagli Stati membri.

Il Capo III "Disposizioni specifiche per le diverse categorie di aiuti" tratta analiticamente le condizioni di applicabilità delle diverse categorie di aiuto in regime di esenzione. Il Capo IV "Disposizioni finali" con alcuni articoli di raccordo chiude il regolamento. Si ricorda, a tal proposito, che la versione attualmente in vigore si applica fino al 31 dicembre 2026.

In seguito all'emergenza pandemica del 2020, il Regolamento Gber ha subito cinque modifiche che ne hanno esteso il perimetro di compatibilità. Con le nuove modifiche si è accentuato l'orientamento verso il perseguimento di obiettivi digitali e verdi del mercato Ue. Peraltro, in virtù della proroga al 31 dicembre 2026 del Gber, sono stati adeguati alcuni limiti e condizioni per far fronte ai livelli di inflazione contingenti.

Per individuare i destinatari degli aiuti in regime Gber, occorre fare riferimento alla nozione di Pmi indicata nell'Allegato I del Regolamento Gber. In estrema sintesi, il grado di ammissibilità di un aiuto (massimale e intensità) è discriminato in base alla dimensione del beneficiario, basato su alcuni fattori dimensionali. Il beneficiario di un aiuto non è rappresentato dal soggetto giuridico destinatario, ma dall'insieme delle imprese ad esso unite (costitutive di un "gruppo"). In via generale, per quantificare la dimensione del "gruppo", occorre tenere integralmente in considerazione i fattori dimensionali delle imprese unite da un rapporto di collegamento (controllo di fatto o di diritto), cui vanno aggiunti pro-quota i fattori dimensionali delle imprese direttamente associate (con una partecipazione non superiore al 50% e almeno pari al 25%) al soggetto giuridico intitolato dell'aiuto o ad una sua impresa collegata. Non sono previste delle limitazioni territoriali per l'individuazione della Pmi; pertanto, l'analisi va estesa anche ai soggetti esteri. Tendenzialmente, tutte le categorie di aiuto garantiscono misure di maggior favore alle Pmi. Infine, in via generale, gli aiuti in regime Gber sono preclusi ai beneficiari in uno stato finanziario di difficoltà.

Il campo di applicazione del regolamento Gber copre differentemente 16 categorie di aiuto. Data la specificità di ciascuna categoria di aiuto, le disposizioni ad esse riferite sono sistematizzate al Capo III del regolamento. Per ciascuna categoria e casistica sono definiti nel dettaglio: il campo oggettivo di applicazione, i beneficiari, lo strumento di aiuto, l'intensità massima e i massimali di aiuto.

Affinché un aiuto benefici del regime di esenzione, gli Stati devono renderne

pubbliche le informazioni di sintesi. In caso di aiuti non concessi sotto forma di sovvenzione diretta, deve essere indicato l'equivalente sovvenzione lordo dell'aiuto, ossia il controvalore finanziario dello stesso al momento della concessione. Ai fini del monitoraggio degli aiuti, per data di concessione degli aiuti in regime Gber, si intende la data in cui al beneficiario è accordato il diritto di ricevere gli aiuti, a norma del regime giuridico nazionale applicabile.

Per garantire il rispetto del requisito della trasparenza, inoltre, gli aiuti devono caratterizzarsi per prevedere un effetto di incentivazione. In linea generale, ciò è garantito se la richiesta è presentata dal beneficiario prima dell'avvio dei lavori relativi al progetto o all'attività in questione. Ne consegue che gli aiuti sono ammissibili solo se concessi prima dell'inizio delle attività eleggibili da parte del beneficiario.

Con specifico riferimento agli aiuti automatici sotto forma di agevolazioni fiscali, l'effetto incentivante si ritiene soddisfatto se:

1. la misura introduce un diritto di beneficiare di aiuti in base a criteri oggettivi e senza ulteriore esercizio di poteri discrezionali da parte dello Stato membro;
2. la misura è stata adottata ed è entrata in vigore prima dell'avvio dei lavori relativi al progetto o all'attività sovvenzionate, tranne nel caso dei regimi fiscali subentrati a regimi precedenti se l'attività era già coperta dai regimi precedenti sotto forma di agevolazioni fiscali.

Una volta accordato l'aiuto in regime Gber, il beneficiario deve verificare il rispetto del requisito del cumulo nel caso in cui sullo stesso progetto sovvenzionato si sovrappongano altri aiuti.

In linea generale, nel caso in cui gli aiuti Gber si dovessero combinare con finanziamenti concessi da organismi dell'Unione europea non controllati dagli Stati membri, quest'ultimi non concorrono all'incremento dei benefici concessi all'impresa in regime Gber. Tuttavia, l'importo combinato dei finanziamenti ricevuti dai diversi enti non deve superare il tasso di finanziamento più favorevole stabilito nella normativa applicabile del diritto dell'Unione. Diversamente, nel caso in cui gli aiuti in Gber si dovessero combinare in tutto o in parte con altri aiuti di Stato (per esempio gli aiuti "de minimis"), il cumulo è ammesso nella misura in cui non porti al superamento delle condizioni di aiuti più favorevoli applicabili in base al Gber.

I c.d. Regolamenti "de minimis"

I regolamenti di importanza minore "de minimis", rientrano tra gli aiuti di Stato orizzontali come gli aiuti concessi dal Regolamento Gber. Si differenziano da quest'ultimi perché non soddisfano tutti i criteri di cui all'articolo 107(1) del Tfeue per essere propriamente classificati come aiuti di Stato. Si assume, infatti, che i finanziamenti degli Stati non possano integrare il requisito di incidere sulla concorrenza del mercato unico, se concessi non oltre ad importo prestabilito in un determinato arco temporale.

Il regolamento "de minimis" di maggiore interesse per la generalità delle im-

prese è il Regolamento (Ue) n. 2831/2023 (c.d. "Regolamento "de minimis"") che a partire dal 1° gennaio 2024, ha sostituito il Regolamento (Ue) n. 1407/2013. A questo proposito, è verosimile che il Legislatore dovrà intervenire per adeguare il rimando della lettera c) dell'articolo in commento, sostituendo al regolamento 1407/2013, il regolamento 2831/2023.

In virtù della specificità di alcuni settori economici, sono attualmente in vigore anche i seguenti regolamenti "de minimis": il Regolamento (Ue) n. 1408/2013, destinato alle imprese che operano nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli; il Regolamento (Ue) n. 717/2014, destinato alle imprese del settore della pesca e dell'acquacoltura; e il Regolamento (Ue) n. 2832/2013, destinato alle imprese che forniscono servizi di interesse economico generale in qualsiasi settore ("Sieg").

Il campo di applicazione del Regolamento "de minimis" comprende la generalità delle imprese, salvo imprese che tendenzialmente operano nei settori sopracitati e all'esercizio di alcune attività economiche espressamente indicate dal Regolamento "de minimis".

A partire dal 1° dicembre 2024, il nuovo Regolamento "de minimis" ha innalzato il massimale di aiuti spettanti per impresa a 300.000 euro, in luogo del precedente limite di 200.000 euro previsto dal Regolamento n. 1407/2013. Tale novità rappresenta la modifica più rilevante, resasi necessaria per neutralizzare il fenomeno dell'inflazione contingente e attesa lungo il periodo di validità del nuovo Regolamento che sarà applicabile fino al 31 dicembre 2030. L'arco temporale per valutare il rispetto del suddetto massimale è stabilito in tre anni, da valutare su base mobile. Un'impresa può quindi ricevere aiuti di regime "de minimis" per un importo globale non superiore a 300.000 in tre anni. Con riferimento all'applicazione del meccanismo della base mobile, si evidenzia che ai fini del nuovo Regolamento "de minimis" occorre tener conto dell'importo complessivo degli aiuti "de minimis" concessi nei tre anni precedenti a quello di ricezione dell'aiuto. Quest'ultima previsione rappresenta la seconda novità significativa del nuovo Regolamento "de minimis". Nella precedente formulazione, la base mobile si valutava con riferimento agli aiuti "de minimis" concessi nell'esercizio finanziario in questione e nei due esercizi finanziari precedenti. Si auspicano chiarimenti esemplificativi di applicazione del nuovo meccanismo su base mobile, in virtù del coordinamento con il precedente.

Come chiarito dalla circolare n. 22 del 2023 dell'agenzia delle Entrate, per esercizio finanziario si intende il periodo d'imposta dell'impresa.

Come previsto dal Regolamento Gber, anche per il Regolamento "de minimis" il momento di concessione dell'aiuto coincide con la data dell'atto giuridico con il quale è accordato. Non assume rilevanza, pertanto, il momento di effettivo beneficio finanziario, ma assume rilevanza l'atto giuridico di concessione. Per gli aiuti concessi in forma diversa da una sovvenzione diretta in denaro, l'importo dell'aiuto corrisponde all'equivalente sovvenzione lordo.

In caso di operazioni straordinarie di aggregazione societaria o aziendale, occorre tener conto di tutti gli aiuti "de minimis" precedentemente concessi a

ciascuna delle imprese partecipanti all'aggregazione. Restano legittimi, tuttavia, gli aiuti "de minimis" concessi legalmente prima dell'aggregazione. Al contrario, in caso di scissione di un'impresa, l'importo degli aiuti concesso prima della scissione è assegnato all'impresa che rileva le attività per le quali sono stati utilizzati gli aiuti "de minimis". Qualora tale attribuzione non sia possibile, l'aiuto è ripartito proporzionalmente sulla base del valore contabile del capitale delle nuove imprese alla data effettiva della scissione.

Anche per gli aiuti "de minimis" sono previste specifiche disposizioni per evitare che dalla combinazione di diversi aiuti di fonte diversa sui medesimi costi ammissibili si eludano i massimaliprevisti.

In primo luogo, gli aiuti "de minimis" possono essere cumulati con gli aiuti concessi da altri regimi "de minimis", nel rispetto, tuttavia, dei massimali più bassi previsti. Diversamente, in caso di cumulo con aiuti di Stato concessi per gli stessi costi ammissibili o con aiuti di Stato relativi alla stessa misura di finanziamento del rischio, è necessario rispettare le intensità o gli importi di aiuto più elevati stabiliti da un regolamento di esenzione per categoria o da una decisione della Commissione. Gli aiuti "de minimis" non direttamente riconducibili a specifici costi ammissibili, invece, possono essere cumulati con altri aiuti di Stato.

Il destinatario degli aiuti "de minimis" è la c.d. "impresa unica". Tale nozione si distingue da quella di Pmi valevole per i regimi Gber, in quanto per l'individuazione del beneficiario occorre tener conto, in via generale, solo dei rapporti di collegamento (giuridici o di fatto) esistenti tra il soggetto giuridico che riceve gli aiuti e altre imprese. Ai fini del Regolamento "de minimis", tuttavia, i rapporti di collegamento tra le imprese assumo rilevanza se circoscritti alle sole imprese stabilite all'interno dello stesso Stato. In merito, il Ministero dello Sviluppo Economico, Commissione per la determinazione della dimensione aziendale, in occasione della ventesima riunione del 30 maggio 2017, con la risposta al quesito n. 73, ha precisato che *"nell'applicazione di una norma agevolativa fondata sul Regolamento (Ue) n. 1407/2013, è possibile ignorare i rapporti di collegamento/associazione con imprese localizzate in un Paese diverso dall'Italia. Per fare un esempio limite, due imprese italiane, fra loro indipendenti, ma entrambe possedute al 100% dalla stessa impresa di diritto tedesco, saranno considerate due "imprese autonome"*. Pertanto, due imprese sorelle localizzate nello stesso Stato membro, ma unite da un rapporto di collegamento con una controllante estera non costituiscono impresa unica. Nel campo di applicazione del regolamento Gber, invece, le tre imprese dell'esempio precedente rientrerebbero nel campo di osservazione dei criteri dimensionali di Pmi.

Il Registro nazionale aiuti di Stato

In conformità agli indirizzi europei di trasparenza degli aiuti e di controllo, a partire dal 12 luglio 2017 l'Italia ha reso operativo il Registro nazionale aiuti di Stato (Rna). Con l'istituzione del Rna, lo Stato italiano ha accentrato in un'unica banca dati le seguenti informazioni:

- Gli aiuti di Stato concesso ad un singolo beneficiario al di fuori di un regime di aiuti;

- Gli aiuti di Stato in regime di esenzione dalla notifica come il Gber;
- Gli aiuti in regime “de minimis”. Per gli aiuti “de minimis” concessi ai sensi del Regolamento (Ue)
- n. 1408/2013 e Regolamento (Ue) n. 717/2014 continuano a valere i rispettivi registri, ma sono previsti dei meccanismi di integrazione e interoperabilità;
- Gli aiuti concessi a titolo di compensazione per i servizi di interesse economico generale;
- L’elenco dei soggetti tenuti alla restituzione degli aiuti incompatibili dei quali la Commissione europea abbia ordinato il recupero (c.d. “elenco Deggendorf”).

Negli ultimi anni, inoltre, nel Rna sono stati registrati anche gli aiuti concessi ai sensi del c.d. “Temporary Framework Covid-19” e del c.d. “Temporary Framework Ucraina”.

L’Rna, pertanto, agevola i soggetti concedenti nelle attività di verifica preventiva del rispetto dei requisiti dei potenziali soggetti beneficiari e le imprese nel monitorare il rispetto delle condizioni di aiuto previste da ciascun regime.

In via generale, la registrazione degli aiuti nel Rna deve intervenire prima della loro concessione. Tuttavia, per gli aiuti individuali non subordinati all’emanazione di provvedimenti di concessione o di autorizzazione alla fruizione (aiuti “automatici” o “semi-automatici”), la registrazione nel Rna avviene nell’esercizio finanziario successivo a quello della fruizione da parte del soggetto beneficiario. In tali casi, il momento di concessione dell’aiuto è anch’esso posticipato all’esercizio finanziario di registrazione nel Rna.

Con riferimento a quest’ultima casistica, gli aiuti fiscali si intendono concessi e sono registrati nel Rna nell’esercizio finanziario successivo a quello di presentazione della dichiarazione fiscale nella quale sono dichiarati.

Nota bene

Si ricorda che per gli aiuti “automatici” o “semi-automatici” l’inadempimento degli obblighi di registrazione determina l’illegittimità della fruizione dell’aiuto individuale.

Infine, si segnala che, ai sensi dell’articolo 1, comma 125 *quinquies*, della legge 124/2017, gli aiuti di Stato e gli aiuti “de minimis” contenuti nel Rna non sono oggetto degli obblighi informativi previsti dai commi 125 e ss. del medesimo articolo.

In conclusione, da un punto di vista operativo, giova rilevare che, in virtù del vincolo di subordinazione delle misure fiscali al rispetto delle norme sugli aiuti di Stato previsto dall’articolo 4, è auspicabile che le imprese beneficiarie provvedano a verificare l’avvenuta notifica o autorizzazione della Commissione europea, ove richiesta. Ciò anche al fine di scongiurare il rischio di dover restituire gli aiuti ricevuti, maggiorati degli interessi legali, in esecuzione dell’ordine di recupero indirizzato dalla Commissione europea allo Stato membro.

Intelligenza artificiale ed equità retributiva Profili di discriminazione algoritmica

di Rossetti Andrea, Luca Barbieri, Silvia Cereda

Il Sole 24 Ore, Estratto da "Guida al Lavoro", 16 febbraio 2024, n.7, p. 5-9

Si prospettano forme nuove di discriminazione, caratterizzate elementi di criticità che l'interprete umano potrebbe non aver modo d'individuare, ma che è possibile prevenire attraverso accorgimenti in sede di programmazione e d'addestramento di un sistema di IA nonché a fronte dell'attività di verifica svolta dall'utente durante il funzionamento del sistema stesso

Si prospettano forme nuove di discriminazione, caratterizzate elementi di criticità che l'interprete umano potrebbe non aver modo d'individuare, ma che è possibile prevenire attraverso accorgimenti in sede di programmazione e d'addestramento di un sistema di IA nonché a fronte dell'attività di verifica svolta dall'utente durante il funzionamento del sistema stesso

Lo scorso 9 dicembre 2023 si sono conclusi i negoziati informali (trilogo) in tema di intelligenza artificiale (IA) condotti da rappresentanti del Parlamento europeo, del Consiglio dell'Unione europea e della Commissione europea al fine di definire un orientamento condiviso riguardante la proposta di regolamento del 14 giugno 2023 che stabilisce regole armonizzate sull'intelligenza artificiale ('AI Act').

In via preliminare, è opportuno precisare che, pur afferendo a forme di discriminazione algoritmica, diretta o indiretta, il presente intervento non mira ad una rappresentazione organica della vigente legislazione - comunitaria e domestica - contro le discriminazioni, i cui profili devono intendersi al più solo accennati, senza pretesa di sistematicità.

La proposta di regolamento sull'intelligenza artificiale

Con proprio comunicato, il Consiglio dell'Unione europea ha reso noto che è stata raggiunta un'intesa che introduce elementi di novità rispetto all'anzidetta proposta. In particolare, è contemplato un più ampio novero di divieti d'impiego dell'intelligenza artificiale ed è introdotto un più vigoroso sistema di protezione dei diritti fondamentali nell'ipotesi di ricorso ad un sistema d'IA ad alto rischio.

L'accordo provvisorio interviene altresì in tema di i) definizione di un sistema di IA, ii) classificazione di un sistema ad alto rischio, iii) valutazione d'impatto sui diritti fondamentali con riferimento ad un sistema di IA ad alto rischio, iv) attribuzione agli operatori - sovente operanti in complesse e articolate catene di valore - delle responsabilità derivanti dall'utilizzo da parte di un utente di un sistema, v) obblighi di trasparenza e vi) sistema sanzionatorio, che prevederà meccanismi di propor-

zionamento delle sanzioni amministrative pecuniarie nell'ipotesi in cui sia incorsa in una violazione delle norme vigenti una PMI. È peraltro confermata, al fine di promuovere l'innovazione, la possibilità di istituire spazi di sperimentazione normativa (*sandbox*) in materia di intelligenza artificiale.

Sebbene la proposta di regolamento 14 giugno 2023 più sopra richiamata sia stata modificata in più parti(1), taluni principi e presupposti fondanti e distintivi dell'impianto normativo delineato potranno essere emendati, ma non eliminati. In particolare, la relazione (par. 1.2) che precede la proposta di regolamento precisa espressamente che il disciplinamento dell'intelligenza artificiale mira a garantire la coerenza con la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e, quindi, con la legislazione vigente in materia di non discriminazione e parità di genere, riservando particolare attenzione ai rischi, per taluni versi inediti, di discriminazione algoritmica.

Il fenomeno della discriminazione algoritmica incide ovviamente sul carattere (indefettibile) di affidabilità di un sistema di IA; in tale prospettiva, e per assicurare la corretta gestione di un sistema di IA, l'ordinamento non può che attribuire una funzione essenziale all'attività di sorveglianza svolta dall'operatore e all'intervento umano.

Si consideri altresì che, al fine di garantire condizioni di parità e una protezione efficace dei diritti e delle libertà delle persone negli Stati dell'Unione, è opportuno che le regole stabilite dal regolamento si applichino ai fornitori di sistemi di IA in modo non discriminatorio, a prescindere dal fatto che siano stabiliti nell'Unione o in un paese terzo, e agli utenti dei sistemi di IA stabiliti nell'Unione (*considerandum* 10 della proposta di regolamento 14 giugno 2023).

Inoltre, è riservata particolare attenzione al vigilante impiego del sistema di IA da parte dell'utente, dal momento che questi deve poter interpretare i risultati offerti dal sistema e garantirne un impiego adeguato. Dunque, come evidenziato dai *consideranda* 47 e 48 della proposta di regolamento 14 giugno 2023, i sistemi di IA ad alto rischio:

- › dovrebbero essere corredati di documentazione e istruzioni per l'uso pertinenti, nonché di informazioni concise e chiare, anche in relazione, se del caso, ai possibili rischi in termini di diritti fondamentali e discriminazione;
- › dovrebbero essere progettati e sviluppati in modo da consentire alle persone fisiche di sorvegliarne il funzionamento.

È altresì portato in evidenza un ulteriore cruciale aspetto: il legislatore è consapevole dell'eventualità, affatto remota, che l'IA sia impiegata impropriamente, in contrasto con valori e principi giuridici fondamentali per il diritto comunitario, e della conseguente necessità di contrastare fenomeni discriminatori, assicurare la protezione dei dati e della vita privata nonché i diritti dei minori, impedendo altresì il perpetuarsi di modelli storici di discriminazione (2).

In tema di occupazione e gestione dei lavoratori, il ricorso ad un sistema di IA è classificato quale sistema ad alto rischio nell'ipotesi in cui sia impiegato ai fini della

selezione e dell'assunzione ovvero per i) l'assegnazione di mansioni o funzioni, ii) la valutazione della prestazione, iii) la promozione o iv) la cessazione del rapporto di lavoro (3).

È peraltro noto come nel processo di assunzione o di valutazione (e promozione) del lavoratore un sistema di IA può perpetuare modelli storici di discriminazione, ad esempio nei confronti di lavoratrici, di lavoratori e lavoratrici appartenenti a talune fasce di età, con disabilità o aventi determinate origini razziali o etniche od ancora un determinato orientamento sessuale. I sistemi di IA utilizzati per monitorare le prestazioni e il comportamento dei lavoratori possono inoltre incidere sui loro diritti in materia di protezione dei dati così come sulla vita privata.

Quanto sopra esposto non lascia dubbi circa il fatto che pratiche discriminatorie possano essere realizzate da un sistema di IA (*AI-derived discrimination*) per ragioni correlate al funzionamento del sistema stesso e che non è detto che l'operatore - sia questi un fornitore (programmatore) o un utente - possa individuare e isolare. Prefigurando un ambito d'indagine nel quale i fenomeni discriminatori presentano caratteri inediti rispetto alle discriminazioni determinate da condotte umane, si consideri come ad un sistema di IA non è detto possa essere attribuita la mera funzione di 'strumento', assumendo esso non di rado la veste di 'ente' in grado di realizzare pratiche discriminatorie, relegando l'utente ai margini del processo di elaborazione e interpretazione dei dati e inibendone il potere d'intervento.

Si prospettino dunque forme nuove di discriminazione, caratterizzate da criticità che l'interprete umano potrebbe non aver modo d'individuare, ma che al più è possibile prevenire attraverso l'assunzione di accorgimenti che non possono essere trascurati in sede né di programmazione e d'addestramento di un sistema di IA né quando se ne verifichi l'effettivo funzionamento.

ARTT. 21, 23 E 26 DELLA CARTA DEI DIRITTI FONDAMENTALI DELL'UNIONE EUROPEA

› È vietata qualsiasi forma di discriminazione fondata, in particolare, sul sesso, la razza, il colore della pelle o l'origine etnica o sociale, le caratteristiche genetiche, la lingua, la religione o le convinzioni personali, le opinioni politiche o di qualsiasi altra natura, l'appartenenza ad una minoranza nazionale, il patrimonio, la nascita, gli handicap, l'età o le tendenze sessuali;

› la parità tra uomini e donne deve essere assicurata in tutti i campi, compreso in materia di occupazione, di lavoro e di retribuzione. Il principio della parità non osta al mantenimento o all'adozione di misure che prevedano vantaggi specifici a favore del sesso sottorappresentato;

› l'Unione riconosce e rispetta il diritto dei disabili di beneficiare di misure intese a garantirne l'autonomia, l'inserimento sociale e professionale e la partecipazione alla vita della comunità.

Le forme di discriminazione artificiale

Fattori che incorporano pregiudizi o preconcetti (*bias*) possono condizionare il funzionamento di un sistema di IA e determinare effetti discriminatori. I pregiudizi

intrinseci ad un sistema di IA sono essenzialmente riconducibili alle categorie dei pregiudizi i) percettivo, ii) tecnico e iii) di modellazione e attivazione, a loro volta correlati agli elementi principali che compongono un sistema di IA: i) sensori, ii) logica operativa e iii) attuatori.

Al pregiudizio percettivo (*perceptions bias*) sono legati i condizionamenti che caratterizzano la fase di raccolta dei dati, col rischio che questi tendano a sottovalutare ovvero a sovra-rappresentare specifiche popolazioni, determinando un funzionamento propenso a favorire un gruppo a discapito di un altro.

Il rischio tecnico (*technical bias*) afferisce alla logica operativa, cioè ai limiti e ai caratteri distintivi insiti nel sistema stesso e rinvenibili, ad esempio, nella struttura degli algoritmi.

Il pregiudizio di modellazione (*modelling bias*) emerge quando un progettista - od un sistema automatizzato di apprendimento - ometta, anche inconsapevolmente, di considerare taluni elementi o parametri necessari per il corretto funzionamento del sistema di IA in una prospettiva antidiscriminatoria ovvero non attribuisca il più pertinente rilievo a taluni elementi, ponendo pertanto le basi, foss'anche involontariamente, di una lettura distorta di un fenomeno (*expert knowledge*)(4).

Infine, con riferimento agli attuatori di un sistema di IA, forme di discriminazione (*activation bias*) possono emergere a motivo delle modalità secondo le quali le risultanze del sistema sono utilizzate, in quanto un pregiudizio può essere legato alla narrazione sviluppata dal sistema, ad esempio mediante *bot*(5).

Più in dettaglio, e fermo restando, come accennato, che fattori distorsivi possono annidarsi non (solo) nel sistema di IA, bensì già nei dati da questo elaborati(6), si consideri che il funzionamento di un sistema di IA è esposto ai condizionamenti di *bias*:

› quando sia ***alterato il risultato della relazione intercorrente tra la caratteristica ricercata dal sistema (target variable) nella mole di dati disponibili e la categoria a cui essa deve essere ricondotta (class label)***. Gli effetti distorsivi possono in tal caso derivare dalla difficoltà di associare un certo dato ad una specifica categoria, come potrebbe ad esempio accadere nell'ipotesi in cui un premio di risultato - la cui misura sia stabilita in base a preordinati livelli di produttività - sia ponderato sulla base dei soli dati quantitativi afferenti alla prestazione resa.

Poiché la nozione di produttività è sovente irriducibile a dati meramente quantitativi, ma occorre sia valutata alla luce di elementi che definiscono il teatro lavorativo nonché le condizioni e le circostanze in concomitanza delle quali la prestazione stessa è resa, può accadere che le associazioni operate dall'algoritmo siano fuorvianti laddove espresse secondo schemi binari, che riducano eccessivamente la complessità di una valutazione. Peraltro, si consideri come da un'errata associazione operata dal sistema tra caratteristica e categoria possano derivare, oltre che una fuorviante classificazione, anche effetti discriminatori;

› ***nella fase di programmazione del sistema di IA. Può trattarsi di bias che il fornitore-programmatore ha introdotto intenzionalmente nel sistema di IA (masking)***, sebbene, come meglio precisato in seguito, sia ragionevole ritenere che nella maggior parte dei casi un *bias* sia insinuato nel sistema a causa di una decisione o di

una scelta inconsapevole del fornitore- programmatore;

› **nel corso dell'attività di addestramento (training set) del sistema di IA, esperita al fine di adattare il modello al contesto in cui il sistema stesso è impiegato(7).** Gli

esiti dell'attività di addestramento, che, come detto, costituisce una sorta di processo di apprendimento guidato del sistema e che deve essere condotto avendo in considerazione le finalità al cui perseguimento il sistema stesso è diretto, sono pertanto condizionati in misura decisiva dall'accuratezza e qualità(8) del set di dati impiegati; è necessario che i dati usati per l'addestramento del sistema siano i) pertinenti, ii) rappresentativi, iii) esenti da errori, iv) completi e v) dotati di appropriate proprietà statistiche(9). A prescindere dalle logiche che presiedono allo svolgimento dell'attività di addestramento, il dato che risulti carente delle proprietà testé elencate pregiudica l'esito del processo di addestramento stesso (*garbage in, garbage out*)(10). Da qui l'eventualità che l'addestramento impartito al sistema ne condizioni negativamente il funzionamento, contribuendo alla produzione di rappresentazioni distorte e fuorvianti del contesto e che potrebbero anche generare interpretazioni discriminanti;

› quando al fine di semplificare il funzionamento del sistema di IA, **l'individuazione delle caratteristiche per la costruzione del modello (feature selection) sia effettuata secondo criteri di selezione caratterizzati da eccessiva parzialità o da scarsa rappresentatività;**

› quando **il sistema di IA stabilisce correlazioni tra caratteristiche individuali che generano categorie o raggruppamenti falsi e discriminatori.** Trattasi del fenomeno della discriminazione per associazione (*proxy discrimination*), che si verifica quando siano associati fattori di per sé non ascrivibili ad alcuna forma di discriminazione tradizionale, ma che, una volta posti in relazione, determinano effetti discriminatori impliciti, che non è né agevole né immediato prevedere e intercettare. Peraltro, può risultare pressoché impossibile apportare le necessarie correzioni al sistema di IA quando esso sia caratterizzato da opacità, riscontrabile nell'ipotesi in cui il processo decisionale del sistema risulti essere così complesso e articolato da non consentire la ricostruzione ordinata delle operazioni eseguite per produrre un determinato risultato (*black box*). Al carattere di opacità di taluni sistemi di IA si potrà ovviare, almeno in parte, consentendo all'utente di interpretare gli *output* del sistema, sì, con cautela, che questi possano essere utilizzati adeguatamente. Un sistema di IA ad alto rischio dovrebbe pertanto essere corredato di i) documentazione e istruzioni che orientino l'utente nella direzione di un impiego pertinente nonché di ii) informazioni concise e chiare che, se ritenuto opportuno, riguardino anche i possibili rischi in termini di diritti fondamentali e discriminazione' (*considerandum* 47 della proposta di regolamento 14 giugno 2023).

Agli effetti derivanti dal carattere di opacità di un sistema di IA è possibile porre rimedio, almeno in parte, operando un addestramento 'rinforzato' (*reinforced training*)(11), così che, invece d'individuare le ragioni in forza delle quali il sistema ha prodotto un effetto discriminatorio, il fornitore (o l'utente) effettua un addestramento del sistema che rafforza soluzioni corrette, fornendo un *feedback* positivo quando l'esito del processo è giudicato conforme ovvero negativo nel caso in cui

esso sia indesiderato. Tale modalità di addestramento costituisce dunque un processo di correzione e progressivo adattamento del sistema di IA diretto a impedire associazioni tra parametri e variabili che potrebbero determinare una lettura distorta del fenomeno osservato nonché il prodursi di effetti discriminatori. Come evincibile da quanto sopra esposto, in via generale le forme di discriminazione artificiale o algoritmica più sopra elencate non realizzano forme di discriminazione diretta, poiché gli effetti discriminatori sono generati con maggiore frequenza da associazioni (*proxy discrimination*) che non correlano fattori tradizionali quali, ad esempio, il genere, l'età o l'origine etnica, ma, associando caratteristiche che considerate in sé non si direbbero capaci di produrre effetti discriminatori, accade che individuino - secondo inedite e imprevedibili modalità - una categoria protetta dalla legislazione. Resta in ogni caso inteso che, pur condizionando l'interpretazione di un fenomeno, l'interferenza di un *bias* non è detto generi necessariamente effetti discriminatori.

1. Una versione non ufficiale del regolamento che recepisce l'esito di una parte dei negoziati conclusi lo scorso 9 dicembre 2023 è già circolante. Nell'attesa che il regolamento concluda il proprio iter di formazione e in ragione della mancata pubblicazione della versione concordata in sede di trilogio, le considerazioni espresse nel presente intervento sono condotte sulla base dell'aproposta di regolamento 14 giugno 2023.
2. Considerandum 15 della proposta di regolamento 14 giugno 2023.
3. Considerandum 36 della proposta di regolamento 14 giugno 2023..
4. Il modello di un sistema di IA mira a dare una rappresentazione dell'ambiente, ad offrirne una descrizione. Un modello può essere basato su dati e/o conoscenze specialistiche di progettisti o sul funzionamento di algoritmi di apprendimento (machine learning). L'attività interpretativa è il processo attraverso il quale un umano o uno dispositivo automatizzato ricavano dal modello un esito in forma di raccomandazione, decisione o previsione.
5. Actuators, notably via activation bias, which relates to how the outputs of the AI system are used in the environment. For example, actuators such as bots generating twitter posts or news articles can have embedded bias related to the narratives generated by templates' (OECD (2019), Scoping the OECD AI principles: Deliberations of the Expert Group on Artificial Intelligence at the OECD (AIGO), OECD Digital Economy Papers, No. 291, OECD Publishing, Paris, <https://doi.org/10.1787/d62f618a-en>).
6. In questa sede è appena il caso di precisare come al dato non possa in alcun modo essere attribuito un carattere di absolutezza, quanto piuttosto di parzialità, dal momento che non è possibile che un dato restituisca una rappresentazione neutrale del fenomeno da cui è ricavato; inoltre, non può essere trascurata l'eventualità che il procedimento seguito per la produzione del dato sia a sua volta viziato da pregiudizi o preconcetti in grado di

- pregiudicare la fondatezza del dato stesso.
7. L'attività di addestramento deve essere opportunamente dimensionata, al fine di evitare un adattamento eccessivo (overfitting), cioè un processo di apprendimento automatico efficace nella fase di addestramento, ma non altrettanto capace di adattamento nell'ipotesi di elaborazione di nuovi dati.
 8. Art. 10, parr. 1 e 2 della proposta di regolamento 14 giugno 2023. La possibilità di disporre di dati elevata qualità e accuratezza costituisce un fattore essenziale, anche in un'ottica di sviluppo di sistemi di IA; al riguardo, si consideri come sia contemplata la possibilità di istituire 'strutture di prova e sperimentazione' (sandbox) e garantire, per finalità di ricerca, 'l'accesso a set di dati di elevata qualità e la possibilità di utilizzarli nell'ambito dei rispettivi settori di attività (considerandum 45 della proposta di regolamento 14 giugno 2023).
 9. Art. 10, par. 3 della proposta di regolamento 14 giugno 2023. L'art. 15, par. 3 dell'anzidetta proposta prevede che un sistema di IA ad alto rischio che continui il processo di apprendimento anche successivamente all'immissione sul mercato sia sviluppato in modo tale da attenuare gli effetti distorsivi derivanti dall'impiego di output del sistema per operazioni future (feedback loops).
 10. Un ulteriore aspetto della natura del dato che può presentare particolari difficoltà ai fini del corretto funzionamento di un sistema di IA può risiedere nella necessità di disporre di dati aggiornati e affidabili. In tal senso, uno strumento rimediabile efficace potrebbe essere individuato nel ricorso a dati immutabili poiché contenuti in registri digitali distribuiti (ledger distributed technologies). È questa una soluzione che pur garantendo la sola immutabilità del dato, si colloca nel solco della combinazione prefigurata dall'art. 30, c. 1 del D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 che, in tema di uso di procedure automatizzate nel ciclo di vita dei contratti pubblici, stabilisce che 'per migliorare l'efficienza, le stazioni appaltanti e gli enti concedenti provvedono, ove possibile, ad automatizzare le proprie attività ricorrendo a soluzioni tecnologiche, ivi incluse l'intelligenza artificiale e le tecnologie di registri distribuiti, nel rispetto delle specifiche disposizioni in materia'.
 11. Il set di dati di addestramento, convalida e prova devono considerare, nell'ottica della finalità al cui perseguimento è diretto il sistema, le caratteristiche nonché gli elementi peculiari propri del contesto o dell'ambito geografico, comportamentale o funzionale all'interno del quale il sistema stesso è impiegato (considerandum 44 della proposta di regolamento 14 giugno 2023).
 12. Ulteriore fattore non trascurabile in tema di addestramento afferisce al sistema per la sicurezza informatica, che deve essere in grado di respingere gli attacchi informatici che potrebbero provocare una manomissione dei dati impiegati per l'addestramento stesso (data poisoning e adversarial attack) ovvero penetrare nel sistema, sfruttando le vulnerabilità infrastrutturali (considerandum 51 e art. 15, par. 4 della proposta di regolamento 14 giugno 2023).

13. Con l'espressione adversarial attack s'intende 'a malicious attempt which tries to perturb the input of a machine learning model (e.g. adding some noise imperceptible by humans) to cause the model to draw incorrect conclusions (e.g. a misclassification, or an error in the confidence of the classification)' (Estevez Almenzar, M., Fernandez Llorca, D., Gomez Gutierrez, E. and Martinez Plumed, F., Glossary of human-centric artificial intelligence, EUR 31113 EN, Publications Office of the European Union, Luxembourg, 2022).
14. Nell'ipotesi in cui l'architettura del sistema di IA sia sub-simbolica, cioè si avvalga di reti neurali e di metodi di apprendimento profondo (deep learning), il carattere di opacità rappresenta certamente un problema non trascurabile, poiché pregiudica la possibilità per l'utente di ripercorrere ogni fase del processo di funzionamento del sistema di IA; come detto, infatti, quando l'algoritmo d'apprendimento si caratterizza per la propria inestricabile complessità, l'utente è impossibilitato a giudicarne l'affidabilità e ad offrire una puntuale spiegazione del funzionamento del sistema stesso, risultando impraticabile qualsivoglia forma di effettivo controllo). In fase di addestramento, è possibile contrastare il carattere di opacità di un sistema quando l'utente ne plasma il funzionamento promuovendo, ad esempio, l'effettuazione delle sole associazioni ritenute dall'utente stesso causalmente rilevanti.

Credito, Nuova Sabatini estesa agli aumenti di capitale delle Pmi

di Carmine Fotina

Il Sole 24 Ore, Estratto da "PRIMO PIANO", 15 febbraio 2024, p. 6

ROMA

Il decreto crescita, ormai nel lontano 2019, prometteva alle Pmi che effettuano aumenti di capitale l'accesso alle agevolazioni della "Nuova Sabatini" in forma potenziata. Dopo un lungo stallo, è stato firmato il decreto attuativo dal ministro delle Imprese e del made in Italy Adolfo Urso e dal ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti. La misura, per la quale è disponibile una dote di 80 milioni, incentiva i processi di capitalizzazione delle Pmi tramite l'incremento dell'ammontare del contributo Nuova Sabatini a fronte di investimenti effettuati in beni strumentali 4.0, "green" o localizzati al Sud (come previsti dal decreto Mise del 22 aprile 2022).

I contributi

Le Pmi potranno accedere ai contributi statali in conto impianti della Nuova Sabatini per abbattere i tassi di un finanziamento bancario o in leasing, nella misura del 3,575% per le medie imprese e maggiorati al 5% per le micro e piccole imprese. Una condizione imprescindibile è che, entro la data di presentazione della domanda di contributo, la Pmi abbia deliberato un aumento del capitale sociale in misura non inferiore al 30% dell'importo del finanziamento. In caso di riduzione dell'importo del finanziamento, l'importo dell'aumento di capitale può essere ridotto purché sia rispettato il limite del 30%.

Il prossimo provvedimento

Non tutto il lavoro burocratico, comunque, è compiuto. Il decreto stesso infatti rinvia a un successivo provvedimento della direzione generale del ministero per gli incentivi alle imprese, da emanare entro il 1° luglio 2024, che dovrà fornire le istruzioni necessarie per la fruizione delle agevolazioni e definire gli schemi di domanda.

Il decreto firmato da Urso e Giorgetti definisce intanto il perimetro dell'aumento di capitale incentivabile: le Pmi, che devono essere costituite in forma di società di capitali, sono tenute a effettuare l'operazione esclusivamente nella forma di conferimento in denaro. Inoltre, entro i trenta giorni successivi alla concessione del contributo, non solo deve essere stato sottoscritto l'aumento di capitale ma deve anche essere stato versato almeno il 25%, oltre l'intero valore del sovrapprezzo delle azioni, se previsto. La restante quota va invece versata entro la data di presentazione delle singole richieste di erogazione del contributo, in misura almeno proporzionale. Tuttavia, se l'aumento di capitale

è effettuato dall'unico socio o da una Srl semplificata, deve risultare interamente versato entro i 30 giorni.

I paletti

C'è una clausola che neutralizza gli abusi. L'articolo 7 del decreto interministeriale, infatti, stabilisce che, nel caso in cui non adempia al versamento dell'aumento di capitale, la Pmi non può chiedere che la sua domanda venga tenuta in considerazione per la versione standard della Nuova Sabatini, quella che cioè concede contributi agli acquisti o al leasing di beni strumentali 4.0, green o effettuati al Sud a prescindere da operazioni di capitalizzazione. In questi casi occorrerà presentare un'istanza specifica.

Un ulteriore articolo regola il riconoscimento dei contributi. Nei casi in cui - sulla base del decreto Mise del 22 aprile 2022 - l'erogazione può avvenire in una sola soluzione, l'aumento di capitale deve risultare interamente sottoscritto e versato prima di aver trasmesso la richiesta di erogazione in unica tranche.

Reshoring, incentivi alla rilocalizzazione di attività produttive svolte all'estero

di Andrea Alberti

Il Sole 24 Ore, Estratto da "Edicola Fisco", 15 febbraio 2024, p. 54-57

Non concorre alla formazione del reddito imponibile, ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive, una quota del reddito derivante dall'esercizio di tali attività a seguito del reshoring

Il Dlgs 27 dicembre 2023, n. 209 (decreto Fiscalità Internazionale) ha introdotto nell'ordinamento nazionale una norma intesa a incentivare la rilocalizzazione (*reshoring*) di attività produttive svolte all'estero, con le previsioni di cui all'**articolo 6** del Decreto stesso.

Il Legislatore delegato ha così inteso dare attuazione specifica alle linee prescrittive recate dalla legge 9 agosto 2023, n. 111 (legge di Delega al Governo per la riforma fiscale - "legge Delega") che include, tra i principi e criteri direttivi generali, la necessità di *"introdurre misure volte a conformare il sistema di imposizione sul reddito a una maggiore competitività sul piano internazionale, nel rispetto dei criteri previsti dalla normativa dell'Unione europea e dalle raccomandazioni predisposte dall'Ocse. Nel rispetto della disciplina europea sugli aiuti di Stato e dei principi sulla concorrenza fiscale non dannosa, tali misure possono comprendere la concessione di incentivi all'investimento o al trasferimento di capitali in Italia per la promozione di attività economiche nel territorio nazionale. In relazione ai suddetti incentivi sono previste misure idonee a prevenire ogni forma di abuso"* (Cfr. articolo 3, comma 1, lettera d) della legge Delega).

Il *reshoring* è, d'altronde, una tematica da tempo presente nel dibattito nazionale, oggetto di numerose iniziative ed ipotesi intese a favorire il rientro di attività produttive integralmente o parzialmente trasferite al di fuori dai confini nazionali e, spesso, anche unionali.

Lo scenario pandemico ha messo in luce le vulnerabilità della globalizzazione e di un modello economico basato sull'interdipendenza delle economie nazionali, pertanto in molti settori dal lusso, alla sanità, all'*automotive* è emersa una tendenza a riportare in Italia le attività ad alto valore aggiunto e ad accorciare le filiere in modo da ridurre la dipendenza dall'estero.

Gli stessi governi di molti Paesi hanno iniziato ad introdurre incentivi per riportare sul territorio nazionale attività strategiche in precedenza svolte all'estero. Anche la stessa Ue, per fare un esempio, con l'*European Chips Act* ha stanziato oltre 43 miliardi di euro per rafforzare il suo ecosistema di semiconduttori, garantire l'approvvigionamento e ridurre la dipendenza da paesi extra-Ue. Gli Stati Uniti, per fare un altro esempio, hanno introdotto l'*Inflation Reduction*

Act (Ira), che consiste in un programma di trasformazione dell'economia e di creazione di *supply chain* verdi, costruito intorno ai crediti d'imposta che ha il potenziale di attrarre grandi investimenti in tecnologie verdi.

A livello nazionale già il c.d. "Piano Colao" prevedeva specifiche linee di sviluppo per *"modernizzare il tessuto economico e produttivo del Paese ed aumentarne la sostenibilità"*, volte a *"incentivare il re- insediamento in Italia di attività ad alto valore aggiunto (per esempio, R&D, produzione in settori ad alta componente tecnologica) e/o produttive rafforzando in tal modo il sistema Paese/la competitività del Paese"*.

La leva fiscale, pur non potendo esaurire le misure di incentivazione al rientro, costituisce un elemento di prim'ordine, con l'innescio di un circolo virtuoso che, mediante la riduzione della pressione fiscale e gli incentivi agli investimenti, determina un accrescimento del gettito erariale, un incremento del prodotto interno lordo e positive ricadute occupazionali derivanti dal *reshoring* di attività ad alto valore aggiunto precedentemente svolte all'estero.

Tra le azioni specificamente previste al punto 18 del piano (rubricato *"reshoring"*) si annoverano:

1. Certezza fiscale dei valori in ingresso mediante attivazione di una modalità semplificata di determinazione degli stessi (avvalendosi di procedure di accordo preventivo semplificate e con tempi ridotti). In alternativa: predisposizione di documentazione giustificativa dei valori in ingresso (in linea con gli standard di documentazione per il patent box);
2. Maggiorazione percentuale (per esempio, 50%) del valore normale (ai fini fiscali) delle attività oggetto di rimpatrio ai fini della determinazione fiscale delle quote di ammortamento. Alternativamente, previsione di un credito di imposta parametrato al valore di mercato dei beni rimpatriati, nonché degli investimenti connessi al rimpatrio (per esempio, investimenti di riqualificazione o riconversione di aree industriali). Analoghi incentivi sono già presenti in alcuni Paesi comunitari (per esempio, in Repubblica Ceca);
3. Riduzione per un numero predeterminato di anni (5-10) dei contributi sulle assunzioni conseguenti al rimpatrio;
4. Dialogo preventivo con l'autorità fiscale su tematiche specifiche di fiscalità diretta ed indiretta (attraverso l'estensione dell'ambito di applicazione dell'interpello sui nuovi investimenti prescindendo dal valore dell'investimento e considerando come nuovo investimento il valore del rimpatrio);
5. Istituzione di un'Agenzia statale unica competente a gestire tutte le pratiche legate al reinsediamento;
6. Valutare di estendere le agevolazioni a tutti i nuovi insediamenti produttivi in Italia.

Ulteriori proposte, con riferimento al comparto della fiscalità diretta, erano state evidenziate anche da autorevole dottrina (A. Ballancin, *Dalla leva fiscale alla decontribuzione le misure per favorire il reshoring, Norme e Tributi+*, 11 febbraio 2021), suggerendo la valutazione di un incremento, ai fini Ace, della percentuale di rendimento nozionale del capitale proprio in relazione ai

conferimenti effettuati in occasione del trasferimento in Italia o, persino, la previsione di uno “sbiancamento” delle riserve di utili del soggetto “entrante”, che si sarebbero dovute presumere come provenienti da Stati e territori diversi da quelli considerati a fiscalità privilegiata ai sensi dell’articolo 47 *bis* del Tuir. Sul fronte delle imposte indirette, era stato proposto di intervenire sui “*trasferimenti immobiliari prodromici al reinsediamento, prevedendo, al ricorrere di determinate condizioni, l’applicazione dell’imposta di registro, ipotecaria e catastale in misura fissa anziché proporzionale*”.

La scelta del Legislatore delegato, come si avrà modo di approfondire nel dettaglio, si è concentrata sulla scelta di non far concorrere alla formazione del reddito imponibile, ai fini delle imposte sui redditi e dell’imposta regionale sulle attività produttive, una quota del reddito derivante dall’esercizio di tali attività a seguito del *reshoring*.

Agevolazione: elementi costitutivi

L’articolo 6 del Decreto, in primo luogo, circoscrive **l’ambito soggettivo e oggettivo** della misura in esame, prevedendo che i **redditi** derivanti da:

1. attività di impresa; e
2. dall’esercizio di **arti e professioni** in forma associata, svolti in un Paese estraneo all’Unione Europea (**Ue**) e allo Spazio Economico Europeo (**See**), e trasferiti in Italia, concorrano alla determinazione della base imponibile ai fini delle Imposte sui redditi e dell’Irap limitatamente al 50 per cento del relativo ammontare.

Nota bene

Si rammenta che lo Spazio Economico Europeo, oltre ai 27 Stati membri, include Islanda, Liechtenstein e Norvegia.

Nello stesso primo comma, si circoscrivono, quindi, oltre ai tributi coinvolti anche i profili temporali. L’esclusione da imposizione opera, infatti, non solo ai fini delle **imposte sui redditi**, ma anche dell’**Irap** e per una durata di **sei anni**, *rectius* per il periodo di imposta in corso al momento del trasferimento e per i cinque periodi di imposta successivi.

Con riferimento alla decorrenza l’agevolazione si applica, per i soggetti il cui periodo di imposta è coincidente con l’anno solare, a partire dal **2024**, a condizione, come si dettaglierà nel seguito, che pervenga l’autorizzazione da parte della Commissione europea circa la compatibilità della misura con la disciplina degli aiuti di Stato.

DECORRENZA

Secondo l’**articolo 7, comma 2 del Dlgs 27 dicembre 2023, n. 209**, le disposizioni dell’articolo 6 si applicano a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso alla data di entrate in vigore del decreto stesso.

Da subito merita rilevare la necessità, da parte del Legislatore, di attrarre al rimpa-

trio le sole attività esercitate al di fuori dai confini della Ue e dello See, pena l'incompatibilità con la disciplina eurounionale.

Così definito il perimetro applicativo, i successivi commi dell'articolo 6 in esame, in ossequio ai criteri direttivi della legge Delega, si premurano di circoscrivere le ipotesi di possibile fruizione abusiva o contraria alla *ratio* ispiratrice della norma, di definire gli adempimenti necessari a permettere l'agevole controllo da parte dell'Amministrazione finanziaria e, da ultimo, di subordinarne l'entrata in vigore al parere autorizzatorio positivo da parte della Commissione europea.

Procedendo con ordine, il **secondo comma** della disposizione esclude dalle attività agevolabili del precedente comma quelle esercitate in Italia nei **ventiquattro mesi** anteriori al trasferimento nel territorio dello Stato. Come chiarito dalla Relazione illustrativa, la finalità di tale disposizione è evidentemente quella di impedire che siano agevolate attività che già erano svolte nel territorio italiano e che sono state delocalizzate temporaneamente al solo fine di fruire del beneficio fiscale al momento del successivo reinsediamento in Italia. Pur nel comprensibile intento di contrastare i possibili comportamenti abusivi, l'estensione temporale nel passato non poteva che risultare limitata, stante la finalità della disciplina ed in particolare quella di riportare in Italia attività oggetto di delocalizzazione dall'Italia negli anni precedenti.

Sebbene la ri-attrazione di attività produttive un tempo già localizzate nel Paese sia l'obiettivo principe di ogni politica di *reshoring*, la formulazione letterale della norma e la stessa legge Delega fanno rientrare nell'ambito applicativo della disposizione anche attività svolte all'estero e mai prima ubicate nel territorio nazionale. **A fianco al *reshoring*, pertanto, si può rinvenire un vero e proprio incentivo al primo investimento in Italia di attività produttive extra-europee.**

Con questo, come meglio specificato nel seguito, si intende affermare che la lettera della norma non sembra punti solo ad attività un tempo già svolte in Italia, delocalizzate e di cui ora si intende agevolare il rimpatrio, bensì anche attività economiche che, mai prima, sono state svolte nel territorio dello Stato. Punto differente e, come si vedrà, molto più controverso a livello interpretativo concerne, invece, la questione se il requisito della preesistenza delle attività economiche oggetto di agevolazione debba interpretarsi in senso restrittivo (e letterale) come riguardante le attività economiche stesse (che dovevano già essere esercitate all'estero prima del trasferimento) o se possa (con interpretazione oltre la lettera a favore dell'agevolazione) estendersi a investimenti in attività *tout court* mai prima esercitate, da soggetti economici preesistenti.

In modo simmetrico, il **quarto comma** della disposizione prevede un meccanismo di *recapture* per contrastare l'indebita fruizione del beneficio nel caso in cui il *reshoring* difetti di un carattere di sufficiente stabilità temporale. Laddove le attività reinsediate che hanno consentito la fruizione dell'agevolazione siano oggetto di un successivo trasferimento al di fuori dai confini nazionali, il beneficiario è obbligato alla restituzione delle imposte non pagate con i relati-

vi interessi. La decadenza dal beneficio opera se tale successivo trasferimento delle attività, anche **parziale**, intervenga nei **cinque periodi** di imposta successivi alla scadenza del regime di agevolazione, aumentati a **dieci**, nel caso di "grandi imprese", come definite, per differenza, dalla Raccomandazione 2003/361/Ce della Commissione del 6 maggio 2003.

Come noto, al primo comma dell'articolo 2 della Raccomandazione in parola, la categoria delle micro, piccole e medie imprese è definita cumulativamente (Pmi), includendovi tutte le imprese che occupano meno di 250 dipendenti (soglia degli effettivi) ed il cui fatturato annuo non superi i 50 milioni di euro oppure il cui totale di bilancio non superi i 43 milioni di euro.

Pertanto, per i soggetti che rispettano la soglia degli effettivi è sufficiente possedere uno solo dei requisiti finanziari per potersi qualificare come Pmi.

Per la corretta determinazione della dimensione aziendale occorre prendere in considerazione ogni tipo di rapporto che un'impresa ha con altre imprese (diretto o indiretto). In particolare, si dovranno considerare anche i dati delle imprese controllate e controllanti mentre i dati delle imprese con percentuali di partecipazione superiori al 25% (ma non controllate) andranno considerati in proporzione alla percentuale di partecipazione.

I dati utilizzati devono essere desunti, tanto per i dipendenti quanto per gli importi finanziari, dall'ultimo esercizio contabile chiuso e vengono calcolati su base annua.

Si qualificano, pertanto, come grandi imprese quelle entità che, a prescindere dalla forma giuridica rivestita, esercitano attività economiche, superando le già menzionate soglie, alla data di chiusura dell'esercizio, per due esercizi consecutivi.

DOSSIER STUDI 20 NOVEMBRE 2023

Nell'ambito dei Lavori Parlamentari, in riferimento allo Schema di decreto legislativo recante attuazione della riforma fiscale in materia di fiscalità internazionale, Atto n. 90, il Dossier chiarisce: *"stante la lettera della norma in esame, sembra doversi evincere che le "grandi imprese" menzionate dal comma 4 sono quelle diverse da quelle individuate dalla predetta raccomandazione"*.

È stato osservato, sin dai primi commenti, che il quarto comma potrebbe presentare alcuni profili di problematicità sul versante della compatibilità con il diritto unionale, laddove, prevedendo la lettera della norma, come *triggering event*, l'uscita delle attività agevolate "fuori dal territorio dello Stato" italiano, ne deriverebbe la decadenza dal beneficio anche in caso di trasferimento, nel periodo di osservazione, in un altro Stato membro o dello See.

Da ultimo con i restanti commi terzo e quinto, sono rispettivamente stabiliti i requisiti formali necessari alla fruizione dell'agevolazioni e la clausola sospensiva che subordina l'efficacia delle disposizioni agevolative alla previa autorizzazione della Commissione europea.

Il **terzo comma**, specificamente, dispone che la parziale esclusione da tassa-

zione dei redditi delle attività trasferite è subordinata alla tenuta di “separate evidenze contabili” idonee a consentire il riscontro della correttezza del computo, ai fini dell'imposizione diretta e regionale.

La formulazione della normativa e l'indicazione esplicita, contenuta nella Relazione Illustrativa, del carattere obbligatorio della conservazione di separate evidenze contabili induce a ritenere che si tratti di una condizione indefettibile di accesso all'agevolazione, la cui assenza non implica ricadute sanzionatorie specifiche, ma l'esclusione *tout court* dal beneficio premiale e l'applicazione dell'ordinaria disciplina impositiva dei rispettivi comparti di imposizione diretta e regionale.

Da ultimo, a chiusura dell'analisi del contenuto della normativa, occorre evidenziare che il **quinto comma** dell'articolo 6 in esame include una condizione sospensiva dell'efficacia dell'incentivo, subordinandola all'autorizzazione della Commissione europea, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea (Tfue).

Con tale norma del Trattato si prescrive, infatti, che “*i progetti diretti a istituire o modificare aiuti*” siano comunicati “tempestivamente” (e, in ogni caso, prima della loro attuazione) alla Commissione europea da parte degli Stati membri. A nessun progetto di aiuto può essere data esecuzione, infatti, prima che la Commissione abbia dato parere favorevole (c.d. obbligo di *standstill*).

Tale ultimo comma risulta, pertanto, coerente con il ricordato articolo 3 della legge Delega e con la specifica declinazione inclusa, da parte del Legislatore delegato, nell'articolo 4 del Decreto in commento.

Esposta la panoramica dei contenuti della novella legislativa, si affronteranno, nel seguito, i principali temi interpretativi che la stessa solleva, con riferimento tanto ai profili sostanziali che procedurali e di fruizione.

Pmi, il report di sostenibilità gioca la carta semplificazione

di Enzo Rocca

Il Sole 24 Ore, Estratto da "NORME E TRIBUTI", 9 febbraio 2024, p. 26

L'Efrag ha lanciato la consultazione pubblica sui principi di rendicontazione di sostenibilità per le Pmi. Si tratta di due documenti: uno riferito alle Pmi quotate (Esrs Lsme Ed) e l'altro a quelle non quotate (Vsme Ed). La consultazione sarà aperta fino al 21 maggio 2024. **Pmi quotate** Il primo documento (Esrs Lsme Ed) è rivolto alle Pmi che sono enti di interesse pubblico (escluse le micro imprese). Tra questi sono incluse quelle i cui valori mobiliari (obbligazioni, azioni e altri titoli) sono ammessi alla negoziazione su un mercato regolamentato dell'Unione Europea, gli istituti bancari piccoli e non complessi e gli assicuratori e riassicuratori captive (collettivamente definiti «Lsme», ossia listed Smes).

Lo standard sarà emesso come atto delegato e entrerà in vigore il 1° gennaio 2026, con possibilità di posticipare l'adempimento di due anni. L'obiettivo dell'Esrs Lsme Ed è quello di definire requisiti di rendicontazione adeguati in relazione all'ampiezza e alla complessità delle attività, così come alle capacità e alle peculiarità delle Pmi quotate. Ci si aspetta che questa iniziativa agevoli l'accesso a finanziamenti migliori, prevenendo discriminazioni da parte degli attori dei mercati finanziari. Tale approccio favorirà la disponibilità di informazioni sulla sostenibilità standardizzate, contribuendo così a un quadro più trasparente ed equo. L'Lsme Ed è strutturato in tre sezioni principali, denominate «1. Requisiti generali», «2. Informativa generale» e «3. Politiche, azioni e obiettivi». Inoltre, comprende tre sezioni specifiche focalizzate su aspetti chiave, ossia «4. Ambiente», «5. Sociale» e «6. Condotta commerciale».

Questa organizzazione mira a fornire un quadro completo e sistematico per la rendicontazione, coprendo aspetti essenziali relativi a diverse aree, consentendo così un approccio integrato ed esaustivo alla comunicazione della sostenibilità per le Lsme.

Pmi non quotate

L'impegno dell'Efrag nella creazione di uno standard volontario per le micro, piccole e medie imprese non quotate (Vsme Ed) non rientra nei compiti specifici definiti dalla direttiva CsrD, ma risponde all'esigenza del mercato di stabilire un punto di riferimento comune. Tale standard è destinato alle Pmi che saranno chiamate a soddisfare le richieste di informazioni sulla sostenibilità da parte delle loro controparti aziendali lungo la catena del valore (ovvero banche, investitori o aziende più grandi di cui sono fornitori). Queste imprese, inoltre, potranno disporre di un percorso iniziale verso la sostenibilità.

Ricordiamo che il pacchetto di aiuti per le Pmi della Commissione europea del settembre 2023 (Sme Relief Package) fa riferimento allo standard Vsme come misura per supportare le Pmi nell'accesso a finanziamenti sostenibili. Il Vsme Ed è struttu-

rato in un Modulo Base e in due moduli opzionali aggiuntivi, ossia il Modulo Narrativa-Politiche, Azioni e Obiettivi (Pat) e il Modulo Business Partners (si veda la tabella in pagina).

Dovrebbe rappresentare, quindi, secondo gli obiettivi dell'Efrag, di uno strumento di reporting, semplice, efficiente, proporzionato e standardizzato.

Finalizzato a ridurre il numero di richieste, verosimilmente non coordinate, che le Pmi riceveranno dalle loro controparti. Il Vsme non ha alcun ruolo legale nella definizione delle richieste di dati da parte delle grandi imprese della catena del valore. È la bozza Lsme Esrs a definire il limite di informazioni che le grandi imprese devono raccogliere dalle loro controparti nella catena di fornitura, in linea con quanto stabilito dalla Corporate sustainability reporting directive (Csrd).

Il successo e i vantaggi del Vsme saranno in gran parte influenzati dall'adozione da parte del mercato e dal suo riconoscimento diffuso sia da parte dei redattori che delle parti interessate. In particolare, è cruciale ottenere l'apprezzamento dei finanziatori e delle grandi aziende, affinché il Vsme diventi uno standard comune in grado di rispondere alle aspettative di entrambe le parti.

La sua adozione generalizzata contribuirà a promuovere una maggiore uniformità e coerenza nelle pratiche di rendicontazione della sostenibilità per le imprese di dimensioni minori, garantendo così una maggiore trasparenza e comprensibilità per tutte le parti coinvolte.

Tipo	Descrizione	Potenziati destinatari
MODULO BASIC		
Base	È il livello base. Ha un linguaggio molto semplificato e, idealmente, potrebbe essere prodotto senza l'ausilio di un commercialista. Nessuna analisi di materialità	Micro Pmi
MODULO NARRATIVO - POLITICHE, AZIONI E OBIETTIVI (PAT)		
Opzionale	Include la definizione di materialità finanziaria e d'impatto (cosiddetta doppia materialità). Richiede l'esecuzione di un'analisi di materialità per indicare quali questioni di sostenibilità sono rilevanti per l'impresa. Consente di capire per quali questioni materiali l'impresa non dispone di politiche, azioni e obiettivi (Policies, Actions e Targets o Pat)	Pmi che hanno già iniziato il loro percorso verso la sostenibilità e dispongono di Pat
MODULO BUSINESS PARTNERS		
Opzionale	Si concentra sulle metriche richieste ai partecipanti ai mercati finanziari, in conformità con quanto previsto dalle normative di Finanza Sostenibile dell'Ue. L'analisi di materialità è richiesta per divulgare solo i Kpi rilevanti	Pmi che devono soddisfare le richieste informative di banche e imprese

Spazio al blockchain e “metaverso” nuove tecnologie in soccorso

di Marco Tupponi

Il Sole 24 Ore, Estratto da “Guida al Diritto”, 3 febbraio 2024, n.4, p. 60-63

Proprio per le sue caratteristiche la blockchain può essere utilizzata come strumento di lotta alla contraffazione ed è questo uno dei motivi che per cui è stata inserita nella nuova legge sul Made in Italy e ne vengono finanziati i progetti applicativi.

Rilevante è l'intervento del legislatore nel settore della tecnologia nota come *blockchain*.

Blockchain per la tracciabilità delle filiere (Legge n. 206/2023, articolo 47)

Si ritiene opportuno osservare che l'articolo 47 della legge n. 206/2023, al primo comma, autorizza la spesa di 4 milioni di euro per l'anno 2023 e di 26 milioni di euro per l'anno 2024 affinché il Mimit (Ministero delle imprese e del made in Italy) promuova e sostenga la ricerca applicata, lo sviluppo e l'utilizzo della tecnologia basata su registri distribuiti (DLT), - *blockchain* - così come definita all'articolo 8-ter del decreto-legge n. 135/2018, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12.

Inoltre, il quarto comma dell'articolo 47 della novella consente al Mimit di concedere alle piccole e medie imprese (Pmi) che ne facciano richiesta:

- a. contributi a fondo perduto e finanziamenti a tasso agevolato per progetti che riguardano lo sviluppo e l'utilizzo delle tecnologie basate su registri distribuiti, mirando a implementare sistemi di tracciabilità delle filiere produttive del made in Italy, dalla produzione delle materie prime fino alla distribuzione commerciale;
- b. contributi e finanziamenti a tasso agevolato per la consulenza e la formazione sulla digitalizzazione dei processi produttivi basata su registri distribuiti.

La valorizzazione della tecnologia

Come si legge chiaramente dalla formulazione della norma, **l'articolo 47 affronta la questione dell'utilizzo della tecnologia *blockchain* - tecnologia basata su registri distribuiti - che, grazie alle sue funzionalità, permette la tracciabilità, la certificazione e la valorizzazione della filiera dei prodotti e del *made in Italy*.**

È doverosa una premessa. **Può risultare complicato dare una definizione univoca al termine *blockchain*, poiché esso assume diversi significati a seconda della prospettiva in cui viene adottato.** A ogni modo, è indispensabile ancorare qualsiasi ragionamento al dato normativo. Difatti, l'articolo 8-ter del già richia-

mato decreto-legge n. 135 del 2018, occupandosi di tecnologie basate su registri distribuiti e *smart contract* recita quanto segue: «1. Si definiscono «tecnologie basate su registri distribuiti» (*blockchain*) le tecnologie e i protocolli informatici che usano un registro condiviso, distribuito, replicabile, accessibile simultaneamente, architeturalmente decentralizzato su basi crittografiche, tali da consentire la registrazione, la convalida, l'aggiornamento e l'archiviazione di dati sia in chiaro che ulteriormente protetti da crittografia verificabili da ciascun partecipante, non alterabili e non modificabili». In estrema sintesi, quindi, **la blockchain** è una struttura informatica che, utilizzando la crittografia, permette di organizzare informazioni in modo da garantirne **l'inalterabilità**.

Possiamo rappresentare la *blockchain* come un grosso *file*, spesso condiviso su più computer, che è diviso in blocchi concatenati tra loro con scansione temporale ben definita, ciascuno dei quali contiene delle informazioni. Come se fosse una fila di scatoloni, ciascuno pieno di buste.

Il concatenamento crittografico dei blocchi permette di garantire che, se il primo blocco è autentico e originale, tutti i seguenti lo sono, e consente a chiunque di aggiungere un nuovo blocco, rispettando le regole della particolare **blockchain**. Le *blockchain* sono "libri mastri" a blocchi, ciascuno dei quali registra le informazioni sulle "transazioni" effettuate. Per aggiungere un blocco e certificare uno scambio serve il consenso dei partecipanti alla catena stessa. Esistono dei "volontari", - *miners* - dotati di *server* con enormi capacità di calcolo, che prendono alcune delle registrazioni contabili - *ledger* - richieste ma non ancora registrate (buste), le inseriscono in un blocco temporaneo della *blockchain* (scatolone) e cercano di "agganciarlo" alla *blockchain* (fila di scatoloni), eseguendo un complicatissimo calcolo matematico - *staking* (che consuma moltissima energia elettrica).

Il primo che ci riesce vince, "aggancia" il nuovo blocco alla *blockchain* e lo invia a tutti i *server*. Tutti gli altri, che stavano tentando di fare la stessa cosa, ma hanno "perso la gara", buttano via il lavoro fatto e ricominciano da capo con un nuovo blocco, contenente nuove registrazioni contabili. Chi ha "vinto" e ha creato il nuovo blocco della *blockchain*, riceve in premio un certo numero fisso di *Bitcoin* "creati" dal nulla ("minati" dai *miners* cioè i minatori) più l'ammontare di tutte le "commissioni", realizzate ad esempio con *Bitcoin* già esistenti, contenute nelle richieste di registrazioni contabili che ha autenticato.

Se la sua bolletta dell'energia elettrica è più bassa del valore dei *bitcoin* che riceve, guadagna soldi.

In tal modo si distribuisce la gestione di un *database* superando lo schema tradizionale della gestione centralizzata dei dati. Qualsiasi genere d'informazione o dato può essere digitalmente rappresentato ed essere contenuto e conservato all'interno di una piattaforma *blockchain*.

E torniamo alla recente novella.

Proprio per le sue caratteristiche la **blockchain** può essere utilizzata come strumento di lotta alla contraffazione ed è questo uno dei motivi che per cui è stata inserita nella nuova legge sul Made in Italy e ne vengono finanziati i progetti

applicativi.

All'interno della *blockchain* è possibile registrare tutte le transazioni che avvengono tra i diversi partecipanti alla catena di approvvigionamento (*supply chain*), da monte a valle della filiera produttiva.

Questo sistema consente così di monitorare chiaramente l'origine e la qualità dei prodotti in ogni fase del processo, riducendo il rischio di possibili frodi ed eliminando la contraffazione. In questo modo, ad esempio attraverso l'utilizzo di un QR code stampato sulla confezione del prodotto, sarà possibile per il consumatore ottenere informazioni esaustive e affidabili sul prodotto e verificare l'origine delle materie prime e il "*Made in Italy*".

Il catalogo nazionale per il censimento

Il secondo comma dell'articolo 47 della novella istituisce presso il Mimit un **catalogo nazionale per il censimento delle soluzioni tecnologiche basate su registri distribuiti**. Il suddetto catalogo provvede al **censimento dei nodi infrastrutturali rispondenti ai requisiti dettati dall'*European Blockchain Services Infrastructure (Ebsi)***, al fine di promuovere la costituzione di una rete basata su tecnologie distribuite, favorendo l'interoperabilità con le soluzioni tecnologiche sviluppate all'interno dell'*ItalianBlockchain Services Infrastructure*.

Si precisa che l'*European Blockchain Services Infrastructure (Ebsi)* è un'iniziativa della Commissione Europea e della *European Blockchain Partnership* che mira a sfruttare il potere della *blockchain* per il bene pubblico.

Il terzo comma dell'articolo 47 della novella autorizza la spesa di 200.000,00 euro per l'anno 2023 per diverse finalità:

- › l'istituzione e il funzionamento del catalogo;
- › il coordinamento con le istituzioni europee e nazionali competenti in materia;
- › l'esecuzione di attività di censimento e verifica;
- › la promozione di specifici casi d'uso sulla tracciabilità dei prodotti italiani.

A partire dall'anno 2024, è autorizzata la spesa di 50.000,00 euro per l'aggiornamento e la manutenzione del catalogo.

Il quinto comma dello stesso articolo prevede che, tramite un decreto del Mimit, in collaborazione con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro 60 giorni dall'entrata in vigore della nuova legge si debbano definire alcune questioni tra cui:

- la ripartizione delle risorse previste dal primo comma tra le finalità enunciate nel precedente comma;
- la determinazione dell'ammontare dei contributi;
- la definizione delle modalità di concessione e fruizione delle agevolazioni.

Misure economiche per l'anno 2024 e "Metaverso"

Al primo comma dell'articolo 48 della nuova legge, **il Mimit è autorizzato a una spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2024 per promuovere la transizione digitale dell'industria e dell'artigianato, attraverso l'utilizzo di ambienti virtuali immersivi (vale a dire: Metaverso, c.d. "2"!) «Realtà Aumentata» e**

Intelligenza Artificiale). Queste iniziative sono finalizzate a sviluppare il commercio elettronico e a migliorare i processi produttivi, formativi e di *marketing*. Come si è visto, il legislatore fa riferimento espressamente ad «ambienti virtuali immersivi e interattivi». Si tratta, in estrema sintesi, di porre attenzione a “mondi” quali il Metaverso, che si propone come una nuova modalità tecnologica basata sulla realtà virtuale, la realtà aumentata e tutte le applicazioni connesse, anche se l'avvento e la crescita prorompente dell'Intelligenza Artificiale e di Chat GPT nel 2023 hanno fatto segnare pesantemente il passo al Metaverso.

Potremmo dire che il Metaverso è una specie di “universo parallelo” (la fantascienza, almeno per ora solo nella sua versione virtuale, è diventata realtà) in cui esistono altri linguaggi, altri spazi, altri soggetti. Il Metaverso oramai è un “dato acquisito” (tanto da essere indirettamente contemplato dalla novella). Resta invece da vedere quale sarà il percorso che porterà buona parte degli individui ad integrare e compenetrare le proprie vite reali con le esperienze *online*.

Gli spazi digitali, in costante aumento, sono destinati ad ospitare non solo l'attività di socializzazione, ma anche gli incontri di *business* e dunque lo *shopping* di nuovi beni e servizi ed è la ragione per cui viene preso in considerazione dall'articolo 48 della novella.

Il modello di Metaverso che vedrà con ogni probabilità maggior diffusione è incentrato sulla creazione di piattaforme digitali, basate sulla tecnologia *blockchain*, che permettano ai vari utenti di creare spazi digitali personalizzati attraverso l'acquisto e lo scambio di oggetti virtuali sia mobili che immobili. Stiamo parlando di possibili mondi in cui tutto ciò che è reale può diventare digitale e prendere forme nuove combinandosi con altri elementi, di fatto permettendo esperienze virtuali non sottoposte ai vincoli fisici del mondo reale.

Proviamo ad immaginare che un possibile cliente stia accedendo a uno *store*, nel Metaverso. Dopo aver testato virtualmente i prodotti / servizi potrebbe aver bisogno di supporto. Se invece di *chattare* entrasse in contatto diretto con ologrammi capaci di mostrargli come risolvere il problema concretamente sarebbe probabilmente più a suo agio. Questo è un esempio di esperienza immersiva capace di attirare e fidelizzare clienti. Ognuno di noi potrebbe, in teoria, popolare un Metaverso.

I cosiddetti *creators* (innovatori, artisti, imprese e professionisti) saranno i protagonisti e gli sviluppatori di questa tecnologia. Sul punto, si vedano le norme della novella che fanno riferimento ai

«creatori digitali»: l'articolo 27 della legge n. 206/2023 definisce «creatori digitali» quei soggetti (definiti «artisti») che sviluppano opere originali ad alto contenuto digitale».

Una considerazione conclusiva: affinché il Metaverso sia sempre più coinvolgente si dovranno progettare e poi costruire dispositivi sempre più avanzati, in grado di avvicinare sempre più l'esperienza virtuale a quella reale come ad esempio visori, occhiali, sensori, controlli remoti ed elementi indossabili e - come si è visto - la nuova legge sul Made in Italy” mira a finanziare anche queste nuove possibilità.

NEWSLETTER
A CURA DI

CON IL CONTRIBUTO DI

AVV. FEDERICO LUPPI
STUDIO LEGALE DIODÀ